

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Richieste ai sensi degli 671 e 672 c.p.p.

Il sottoscritto MARUSI GUARESCHI Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20 gennaio 1950 e residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, espone quanto segue.

Con provvedimento del 16 gennaio 2001, emesso ai sensi dell'art. 655 c.p.p., la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna ha disposto, ai sensi dell'art. 633 c.p.p., l'unificazione delle pene relative a cinque sentenze emesse nei miei confronti, detraendo dalla pena cumulata anni 2 per indulto ex D.P.R. n. 865/86 ed anni 2 per indulto ex D.P.R. n. 394/90.

Fra le pene cumulate figura quella relativa alla sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27 novembre 1989, irrevocabile il 25 maggio 1991.

Dalle premesse del provvedimento di cumulo risulta che sulla predetta sentenza del 27 novembre 1989 sia stato applicato l'indulto concesso con D.P.R. n. 865/86.

In realtà, sulla sentenza del Tribunale di Parma del 19 dicembre 1983, che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27 novembre 1989, in relazione ai benefici concessi, ha integralmente confermato, era stato applicato l'indulto concesso dal D.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744.

Infatti, alle pagine 6 e 7 della sentenza del Tribunale di Parma si legge che «A beneficio degli anzidetti imputati possono essere condonati anni due di reclusione e l'intera pena pecuniaria in virtù del D.P.R. n. 744 del 1981» ed a pagina 9 della stessa sentenza si legge «Visto il D.P.R. 18-12-1981, n. 744 ...».

L'errore non è stato del Pubblico Ministero che ha emesso il provvedimento di cumulo ma dell'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Parma che ha registrato la sentenza.

Non essendo stata disposta la revoca con sentenze di condanna per altri reati, solo il Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., avrebbe potuto disporre la revoca dell'indulto applicato con la sentenza del Tribunale di Parma del 19 dicembre 1983 e confermato con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27 novembre 1989.

In seguito al suddetto provvedimento di cumulo del 16 gennaio 2001, il Pubblico Ministero ha emesso l'ordine di esecuzione del 18 gennaio 2001, sospeso in pari data ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p., in seguito al quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha fissato la udienza per il giorno 27 settembre 2001.

Non essendo mai stata disposta né richiesta la revoca dell'indulto ex D.P.R. n. 744/81, e quindi mancando la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 655, comma 4 c.p.p., il Pubblico Ministero non avrebbe potuto emettere l'ordine di esecuzione, che sarebbe dovuto restare sospeso fino a quando la revoca non fosse stata concessa.

In relazione alla sentenza della Corte d'Appello del 27 novembre 1989, si deve ancora osservare quanto segue.

La sentenza n. 98/85 del 19 dicembre 1983 del Tribunale di Parma, riformata con sentenza n. 3865 del 27 novembre 1989 della Corte d'Appello di Bologna, si riferisce a fatti considerati commessi fino al 10 febbraio 1978, sui quali si sarebbe dovuto applicare l'indulto concesso dal D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1978, n. 218, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con *«efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978»*.

Tale beneficio non sarebbe stato revocato, non avendo riportato condanne per alcun delitto commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto (dal 5 agosto 1978 al 5 agosto 1993).

Erroneamente, il Tribunale di Parma, invece di applicare l'indulto concesso ex D.P.R. n. 218 del 1978, ha applicato quello concesso ex D.P.R. n. 744 del 1981.

Sulla scheda a mio nome, l'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Parma ha poi erroneamente indicato sia che il fatto sarebbe stato commesso nel giugno del 1978 sia che sulla sentenza sarebbe stato applicato l'indulto ex D.P.R. n. 865 del 1986.

In sostanza, il Tribunale di Parma ha applicato l'indulto del 1981, invece di quello del 1978, e sul Certificato del Casellario Giudiziale risulta applicato l'indulto del 1986.

Dalla stessa sentenza del Tribunale di Parma, risulta che i fatti per i quali sono stato condannato si riferiscono ad un periodo antecedente il 15 marzo 1978, laddove a pagina 5 si legge *«Né può revocarsi in dubbio che l'eccezionale passivo accumulato nell'arco di soli tre mesi (dal*

novembre del 1977 all'inizio del febbraio del 1978), come è desumibile dalla relazione del commissario liquidatore ...».

Ancor più precisa è la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27 novembre 1989, sulla quale si legge:

«... dalla situazione patrimoniale al 10.2.78 consegnata dal Presidente della cooperativa e fatta propria dal revisore del Ministero risultava una perdita patrimoniale di L. 394.810.000»;

«... risultava una perdita di esercizio dal 1° gennaio 1977 al 10 febbraio 1978 di L. 330.000.000»;

«... si deduceva che la cooperativa, nell'arco di tempo dal 1° novembre 1977 al 10 febbraio 1978 (data di cessazione), aveva subito una perdita di L. 295.000.000»;

«... la notevole divergenza fra le perdite rilevate in bilancio al 31.10.1977 e quella del 10.2.78, non trova una giustificazione in soli fatti di gestione ...»;

«Confrontando la situazione al 31.12.1976 con quella del 10.2.1978, la perdita del periodo 1.1.77/10.2.78 sarebbe stata di circa L. 330.000.000 ...»;

«Il punto è che, proprio sulla base della situazione patrimoniale al 10 febbraio 1978, approvato in pari data dal revisore del Ministero ... risulta uno scoperto dall'1.1.77 al 10.2.78 di circa L. 330.000.000 ... (nel modo come ricostruito realmente dal commissario) e più in particolare uno scoperto dell'1.1.77 al 10.2.78 di circa 295.000.000».

I fatti sono dunque certamente relativi al periodo fino al 10 febbraio 1978, data in cui la cooperativa Styl Tecnic International ha cessato l'attività ed è passata sotto il controllo del revisore del Ministero.

La causa sia dell'erronea applicazione dell'indulto, sia dell'errata trascrizione nel Casellario Giudiziale potrebbe essere costituita dal testo dell'imputazione.

Secondo la sentenza del Tribunale di Parma, infatti:

- i fatti di cui al capo A) dell'imputazione, per i quali sono stato assolto dalla Corte d'Appello di Bologna, sarebbero stati commessi *«In Parma, autunno 1977»;*

- i fatti di cui ai capi B) e C), per i quali non ero imputato, sarebbero stati commessi rispettivamente *«In Formigine, giugno 1978»* e *«In Bologna, 22 giugno 1978»;*

- per i fatti di cui al capo D), relativi al reato di distrazione, per il quale sono stato condannato dalla Corte d'Appello di Bologna, ed al reato di bancarotta documentale, per il quale sono stato assolto, non viene indicata alcuna data.

Le ultime date di commissione dei fatti indicate nell'imputazione sono «giugno 1978» e «22 giugno 1978», peraltro relative ad imputazioni che non mi riguardano.

Premesso quanto sopra, chiedo:

- ai sensi dell'art. 672 c.p.p., l'applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sulla sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27 novembre 1989;

- la conseguente detrazione di anni 2 dalla pena in concreto cumulata risultante dal provvedimento del Pubblico Ministero del 16 gennaio 2001;

- ai sensi dell'art. 671, comma 3 c.p.p., la sospensione condizionale in quanto, essendo stata applicata la disciplina del concorso formale ai sensi dell'art. 671, comma 1, c.p.p., ove venisse accolta la suddetta richiesta, risulterebbe una pena da espiare in concreto di mesi 4 e giorni 24 di reclusione;

- la sospensione dell'ordine di esecuzione del 18 gennaio 2001 finché non saranno state introdotte le rettifiche definitive sopra richieste nel provvedimento di cumulo delle pene del 16 gennaio 2001.

In relazione ai fatti esposti, mi rimetto comunque alle valutazioni del Giudice dell'esecuzione.

Si producono:

- copia del provvedimento di cumulo del 16/1/2001;
- copia sentenza del Tribunale di Parma del 19/12/1983;
- copia sentenza della Corte d'Appello Bologna del 27/11/1989;
- copia del Certificato del Casellario Giudiziario;
- copia ordine di esecuzione del 18/1/2001;
- copia decreto di sospensione dell'esecuzione del 18/1/2001;
- copia avviso udienza Tribunale di Sorveglianza per il 27/9/2001.

Con ossequio.

Parma-Bologna, 20 agosto 2001.

Rodolfo Marusi Guareschi

M.º 284/01 ARG

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3° SEZIONE PENALE

n.284/01 R.R.C.C.

La Corte di Appello di Bologna, sezione 3° penale,
in camera di consiglio, composta da:

29-09-01

Dr Lucio D'ORAZI	Presidente
Dr. Marcello ROMBOLA'	Consigliere
Dr. Sergio MATERIA	Consigliere

Visto il ricorso di MARUSI GUARESCHI RODOLFO di applicazione di indulto ex DPR 413/78 in relazione alla sentenza del Tribunale di PARMA del 19.12.1983 (confermata, in parte qua, della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 27.11.1989) con conseguente detrazione, dal cumulo di cui al provvedimento unificazione pene concorrenti emesso dal Procuratore Generale di Bologna del 16.1.2001, di due anni di reclusione dal computo della pena che l'interessato deve espiare;

rilevato che vi è inoltre richiesta di sospensione della esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena nonché di applicazione sulla pena residua del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 671 comma 3 c.p.p.;

rilevato che competente a decidere è la Corte di Appello di Bologna, dovendosi tenere conto della ultima sentenza irrevocabile al momento della presentazione della richiesta;

O S S E R V A

La richiesta, così come posta, non può essere accolta.

Nel provvedimento di unificazione pene concorrenti è indicato per evidente errore che l'indulto sulla pena di cui alla sentenza sopra citata è applicato ex DPR 865/86. La sentenza, al contrario, indica a tale proposito il DPR 744/81.

Il MARUSI GUARESCHI, nel rimarcare l'errore contenuto

nel cumulo (originato dall'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale di Parma) ritiene che il condono dovesse in realtà essere applicato ex DPR 413/78 ed in tal senso (solo in tal senso) pone la sua richiesta.

Fa notare, il MARUSI GUARESCHI, che è errata la data del commesso reato annotata nel cumulo (giugno 1978) che si riferiva ad altri reati a lui non contestati. La data corretta è, si afferma, quella del febbraio 1978, antecedente a quella del 15 marzo 1978 (data ultima per la applicabilità del condono ex DPR 413/78);

La Corte osserva che gli errori indicati sono realmente esistenti ma che da essi non derivano le conseguenze invocate dal ricorrente.

Infatti, ed a prescindere da ogni questione relativa alla intangibilità del giudicato:

1. il reato di bancarotta fraudolenta deve ritenersi consumato alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o della liquidazione coatta amministrativa; (per tutte, vedi, Cassazione, sezione 5°, n. 15850 del 29.11.1990, Bordoni)
2. non ha rilievo, come da pacifica giurisprudenza, la data in cui furono commessi i fatti di distrazione contestati (febbraio 1978), Vedi per tutte Cassazione, Sezione 1°, 25.6.1996, n. 2392, Magnini.
3. la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza è necessariamente successiva a quella (10 maggio 1978) del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
4. il Tribunale di Parma ha dunque correttamente applicato il decreto 744/81.

Ne consegue il rigetto della richiesta.

Non può procedersi in questa sede, in mancanza di richiesta del P.M. o dell'interessato, alla valutazione della incidenza, sulla determinazione della pena che il MARUSI GUARESCHI deve ancora espiare, della imputazione di condono per anni due sulla pena inflitta con la sentenza della Corte

d'Appello 27.11.1989 al DPR 744/81 (come sembra corretto) anziché al DPR 865/86.

Allo stato, ed in conseguenza della decisione sul punto che precede, non può essere presa in considerazione la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, attesa la entità della pena da espiarsi.

La competenza in ordine alla sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non appartiene alla Corte d'Appello ma al Pubblico Ministero (art. 656 comma 5 c.p.p.).

Gli atti, peraltro, dovranno essere restituiti al Procuratore Generale, come da sua richiesta, anche al fine di rivisitazione del cumulo alla luce dei rilievi in ordine alla erroneità della applicazione di condono ex DPR 865/86 anziché ex DPR 744/81 sulla pena di cui alla sentenza del Tribunale di Parma sopra citata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 666 e seguenti c.p.p.;

RIGETTA

La richiesta.


D I S P O N E

la trasmissione degli atti al Procuratore Generale in Sede per quanto di ulteriore competenza.

Bologna, 20 settembre 2001

IL CONSIGLIERE REL.

IL PRESIDENTE



E' fotocopia conforme all'originale
21. 09. 01

IL CANCELLIERE
Dr. SA. Santina Napoleone

21/9/2001



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE

N. 76/98 Esec.

Visti gli atti di esecuzione a carico di GUARESCHI MARUSI Rodolfo
nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR)
ed attualmente residente a Parma Strada Argini Enza n. 103.

Premesso che nei confronti del predetto sono state, fra l'altro, emesse le seguenti sentenze di condanna:

1. Sentenza 26.1.1970 Pretore Parma,
irrevocabile il 16.2.1970
AMNISTATA
2. Sentenza 10.6.1976 Pretore Parma
irrevocabile il 7.6.1977
AMNISTATA
3. Sentenza 17.3.1977 Pretore Bologna
irrevocabile il 5.5.1977
AMNISTATA
4. Sentenza 21.1.1987 Tribunale Parma
irrevocabile l'8.3.1991
Reato: art. 1 comma 2 n. 2 Legge n. 516/82.
Commissio nel gennaio 1984
Mesi 4 Giorni 15 Arresto
Pena sospesa.
Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di
Bologna, revoca il beneficio della Pena Sospesa.
Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza perché
i fatti non sono più previsti dalla legge come
reato.
5. Sentenza 27.11.1989 Corte Appello Bologna,
irrevocabile il 23.5.1991.
Reato: art. 216 R.D. n. 267/42.
Commissio il 10. 5.1978.

A. 2 M. - GG. - R.

Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio

Di una impresa commerciale ed incapacità
Ad esercitare Uffici direttivi presso qualsiasi
Impresa per anni 10.
Pena interamente condonata ai sensi del
D.P.R. N. 744/81.

6. Sentenza 23.10-1987 Tribunale Parma
irrevocabile il 23.6.1993.
Reato: art. 1 comma 2-6 Legge n. 516/82,
art. 81 C.P.
Commesso il 23.4.1985.
A. - M. 3 GG. - A. £ 9.000.000 A.
Pene accessorie.
Pena sospesa.
Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di
Bologna revoca il beneficio della Pena Sospesa.
Con ordinanza 15.12.2000 la Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza perché i
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

7. Sentenza 5.12.1990 Tribunale Parma,
irrevocabile il 2.11.1993.
Reato: art. 1 Legge n. 516/82, art. 81 C.P.
A. - M. 4 GG. - A. £ 12.000.000 A.
Pene accessorie.
Pena interamente condonata per D.P.R. N. 394/90
Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza poiché i
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

8. Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma irrevocabile
il 16.11.1994.
Reato: art. 368 C.P.
Commesso il 12.12.1984.

A. 1 M. 4 GG. - R.

Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

9. Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura Parma,
irrevocabile il 25.2.1997.
Reato: art. 217 R.D. n. 267/42.
Commesso il 23.10.1994.
A. - M. 3 GG. - R.
Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio
Di una impresa commerciale per anni 1,
incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa per anni 1.
Sostituita la reclusione con

£. 6.750.000 M.

10. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,
Irrevocabile il 21.10.1997.

Reato: per Legge n. 516/82.

Commesso dal 1985 al 1989.

A. 2 M. 2 GG. – R. £ 12.000.000 M.

Pena accessoria: interdizione perpetua di

Componente di commissione tributarie

Più art. 6 Legge n. 516/82

Pubblicazione sentenza sulla Gazzetta di
Parma.

Condonati anni 2 di reclusione e £ 10.000.000 di
Multa e le pene accessorie per D.P.R. N. 394/90.

Con ordinanza 15.12.2000 Corte Appello Bologna

Revoca la suddetta sentenza limitatamente alle

Condanne relative ai reati di cui agli artt. 1, 3 e 4

comma 1 lett. D). Ridetermina la pena per il residuo

reato di cui all'art. 4 comma 1 lett. F) della legge

n. 516/82 in

A. 1 M. 1 GG. – R. £ 6.000.000 M.

11. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,
irrevocabile il 19.2.1998.

Reato: art. 216 L:F:

Commesso il 27.9.1984.

A. 2 M. – GG. – R.

Pena accessoria: inabilitazione

All'esercizio di un'impresa commerciale

E incapacità ad esercitare uffici direttivi

Presso qualsiasi impresa per anni 10.

Pene interamente condonate per D.P.R.

N. 394/90.

RILEVATO

- che il beneficio dell'indulto concesso al condannato ex D.P.R. 18.12.1981 n. 744 – con la sentenza sub 5) deve essere revocato di diritto ai sensi dell'art. 10 decreto citato, avendo egli commesso entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del citato decreto di clemenza, il delitto non colposo di cui alla sentenza sub 8) per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei di reclusione;

- che sulla pena cumulata il condannato può usufruire del condono ex D.P.R. 16.12.1986 n. 865 nella misura di anni 2 di reclusione.

RITENUTO

-che quando un indulto sia stato applicato più volte, oltre la misura stabilita complessivamente da giudici diversi, il P.M. non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni al giudice compe-

tente, ma deve invece emettere provvedimento di cumulo ex art. 663 C.P.P. ed eseguire per una volta sola, sulla entità complessiva della espianda pena, la decurtazione stabilita dal decreto di indulto, già ritenuto applicabile dagli organi competenti in occasione delle sentenze di condanna in precedenza pronunciate

- che è quindi necessario procedere alla unificazione delle pene come sopra indicate;
- che nel caso di specie, è più favorevole al condannato procedere alla determinazione della pena unificata secondo il criterio del cumulo matematico delle singole pene inflitte;
- che la competenza appartiene a questa Corte di Appello, come giudice dell'esecuzione in virtù della sentenza sub 11), ultima passata in giudicato;

Visto l'art. 10 D.P.R. 18.12.1981 N. 744

Visto l'art. 6 D.P.R. 16.12.1986 n. 865

Visto l'art. 1 D.P.R. 22.12.1990 n. 394

Visto l'art. 663 C.P.P.

DISPONE

l'unificazione delle pene come sopra inflitte in complessivi : **ANNI 6 MESI 5 DI RECLUSIONE E £ 12.750.000 DI MULTA.**

ORDINA

che dalla pena come sopra cumulata siano detratti:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| a) per espiazione di pena | a. m. gg. 6 R. |
| b) per indulto ex D.P.R. n. 865/86 | a. 2 m. gg. R. |
| c) per indulto ex D.P.R. n. 394/90 | a. 2 m. gg. R. £ 6.000.000 M. |

e così complessivamente

a. 4 m. gg. 6 R. £ 6.000.000 M.

DISPONE

di conseguenza che **GUARESCHI MARUSI Rodolfo** debba espiare in concreto la pena di : **ANNI 2 MESI 4 GIORNI 24 DI RECLUSIONE E £ 6.750.000 DI MULTA.**

Con pena accessoria: Interdizione perpetua di componente di commissione tributaria più art. 6 L. n. 516/82; pubblicazione sentenza sulla Gazzetta di Parma.

CHIEDE

Che l'Ecc.ma corte d'Appello di Bologna, osservate le forme di rito, voglia:

- a) revocare il beneficio dell'indulto concesso al condannato ex D.P.R. n. 744/81 con il provvedimento di cui alla sentenza sub 5);
- b) applicare il beneficio dell'indulto di cui al D.P.R. n. 865/86 nella misura di anni 2 di reclusione.

ORDINA

che il presente provvedimento sia notificato, nelle forme di legge, all'interessato.


Rilevato che per questa procedura risulta assistito dal difensore di fiducia **AVV. Aniello SCHETTINO del Foro di Parma**, dispone che il presente provvedimento sia notificato a quest'ultimo nelle forme di legge.

Il presente provvedimento di unificazione pene revoca e sostituisce quello emesso in data 16.1.2001 pari numero.

Bologna, 21 settembre 2001

IL PROCURATORE GENERALE
F.to Dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Bologna, 21.9.2001
IL CANCELLIERE
Guido GUARAGNELLA



TRIBUNALE DI PARMA UFFICIO UNICO U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto/a, Ufficiale Giudiziario addetto
all' intestato ufficio, ho dato copia conforme all' originale dell'atto
che precede a.....

Antonio Feltrinno S.

A MANI DI *Francesca Panarelli*

ADDETTO ALLO STUDIO

~~COLLEGA DI STUDIO~~

UFFICILE GIUDIZIARIO ES
Panarelli Roberta

all'ob

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

n.337/01 R.G.C.C.

n. 584/95 R.G. App.

La Corte di Appello di Bologna, sezione 3^o
in camera di consiglio, composta da:

Dr Lucio D'ORAZI

Presidente

Dr. Giorgio DELLA LUCIA

Consigliere

Dr Sergio MATERIA

Consigliere

9.11.01

Vista la richiesta del Procuratore Generale
Nei confronti di

avente ad oggetto:

1. Revoca del beneficio dell'indulto concesso ex DPR 744/81 con sentenza 27.11.1989 della corte d'Appello di Bologna, per anni 2 di reclusione;
2. Applicazione dell'indulto sulla pena oggetto del provvedimento di cumulo in data 21.9.2001 per anni 2 di reclusione ex D.P.R. 865/86; rilevato che il ^{giu} dopo aver fruito del condono di cui al punto 1, ha commesso nel termine previsto dal citato D.P.R. un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione (sentenza 13.2.1991, delitto di calunnia commesso il 12.12.1984) rilevato pertanto che la richiesta del Procuratore Generale deve essere accolta;

P.Q.M.

Visti gli art. 665 e segg. C.p.p., Dpr 744/81, Dpr 865/86;

REVOCA

nei confronti di

il beneficio dell'indulto concesso ex DPR 744/81 con sentenza 27.11.1989 della corte d'Appello di Bologna, per anni 2 di reclusione;

APPLICA

Nei confronti del ^{giu} indulto sulla pena oggetto del provvedimento di cumulo in data 21.9.2001 per anni 2 di reclusione ex D.P.R. 865/86;

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Bologna, 9.11.2001

IL CONSIGLIERE REL.

IL PRESIDENTE

Corte d'Appello di Bologna	
Depositato nella Cancelleria	
Oggi	21 NOV. 2001
Il Cancelliere	

E' stato in conformità all'art. 665, c. 2, C.p.p.

26/6/2002



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE

N. 76/98 Esec.

Visti gli atti di esecuzione a carico di GUARESCHI MARUSI Rodolfo
nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR)
ed attualmente residente a Parma Strada Argini Enza n. 103.

Premesso che nei confronti del predetto sono state, fra l'altro, emesse le seguenti sentenze di condanna:

1. Sentenza 26.1.1970 Pretore Parma,
irrevocabile il 16.2.1970
AMNISTIATA
2. Sentenza 10.6.1976 Pretore Parma
irrevocabile il 7.6.1977
AMNISTIATA
3. Sentenza 17.3.1977 Pretore Bologna
irrevocabile il 5.5.1977
AMNISTIATA
4. Sentenza 21.1.1987 Tribunale Parma
irrevocabile l'8.3.1991
Reato: art. 1 comma 2 n. 2 Legge n. 516/82.
Commesso nel gennaio 1984
Mesi 4 Giorni 15 Arresto
Pena sospesa.
Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di
Bologna, revoca il beneficio della Pena Sospesa.
Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza perché
i fatti non sono più previsti dalla legge come
reato.
5. Sentenza 27.11.1989 Corte Appello Bologna,
irrevocabile il 23.5.1991.
Reato: art. 216 R.D. n. 267/42.
Commesso il 10. 5.1978.

A. 2 M. - GG. - R.

Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio

Di una impresa commerciale ed incapacità
Ad esercitare Uffici direttivi presso qualsiasi
Impresa per anni 10.
Pena interamente condonata ai sensi del
D.P.R. N. 744/81.

6. Sentenza 23.10-1987 Tribunale Parma
irrevocabile il 23.6.1993.

Reato: art. 1 comma 2-6 Legge n. 516/82,
art. 81 C.P.

Commesso il 23.4.1985.

A. - M. 3 GG. - A. £ 9.000.000 A.

Pene accessorie.

Pena sospesa.

Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di
Bologna revoca il beneficio della Pena Sospesa.

Con ordinanza 15.12.2000 la Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza perché i
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

7. Sentenza 5.12.1990 Tribunale Parma,
irrevocabile il 2.11.1993.

Reato: art. 1 Legge n. 516/82, art. 81 C.P.

A. - M. 4 GG. - A. £ 12.000.000 A.

Pene accessorie.

Pena interamente condonata per D.P.R. N. 394/90

Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza poiché i
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

8. Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma irrevocabile
il 16.11.1994.

Reato: art. 368 C.P.

Commesso il 12.12.1984.

A. 1 M. 4 GG. - R.

Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

9. Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura Parma,
irrevocabile il 25.2.1997.

Reato: art. 217 R.D. n. 267/42.

Commesso il 23.10.1994.

A. - M. 3 GG. - R.

Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio

Di una impresa commerciale per anni 1,

incapacità ad esercitare uffici direttivi

presso qualsiasi impresa per anni 1.

Sostituita la reclusione con

£. 6.750.000 M.

10. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,
Irrevocabile il 21.10.1997.
Reato: per Legge n. 516/82.
Compresso dal 1985 al 1989.
A. 2 M. 2 GG. - R. £ 12.000.000 M.
Pena accessoria: interdizione perpetua di
Componente di commissione tributarie
Più art. 6 Legge n. 516/82
Pubblicazione sentenza sulla Gazzetta di
Parma.
Condonati anni 2 di reclusione e £ 10.000.000 di
Multa e le pene accessorie per D.P.R. N. 394/90.
Con ordinanza 15.12.2000 Corte Appello Bologna
Revoca la suddetta sentenza limitatamente alle
Condanne relative ai reati di cui agli artt. 1, 3 e 4
comma 1 lett. D). Ridetermina la pena per il residuo
reato di cui all'art. 4 comma 1 lett. F) della legge
n. 516/82 in

A. 1 M. 1 GG. - R. £ 6.000.000 M.

11. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,
irrevocabile il 19.2.1998.
Reato: art. 216 L:F:
Compresso il 27.9.1984.

A. 2 M. - GG. - R.

**Carcerazione sofferta: dal 4 al 9/9/99 pari a
giorni 6 recl.**
Pena accessoria: inabilitazione
All'esercizio di un'impresa commerciale
E incapacità ad esercitare uffici direttivi
Presso qualsiasi impresa per anni 10.
Pene interamente condonate per D.P.R.
N. 394/90.

RILEVATO

- che il beneficio dell'indulto concesso al condannato ex D.P.R. 18.12.1981 n. 744 - con la sentenza sub 5) deve essere revocato di diritto ai sensi dell'art. 10 decreto citato, avendo egli commesso entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del citato decreto di clemenza, il delitto non colposo di cui alla sentenza sub 8) per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei di reclusione;

- che sulla pena cumulata il condannato può usufruire del condono ex D.P.R. 16.12.1986 n. 865 nella misura di anni 2 di reclusione.

RITENUTO

5

-che quando un indulto sia stato applicato più volte, oltre la misura stabilita complessivamente da giudici diversi, il P.M. non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni al giudice competente, ma deve invece emettere provvedimento di cumulo ex art. 663 C.P.P. ed eseguire per una volta sola, sulla entità complessiva della spianda pena, la decurtazione stabilita dal decreto di indulto, già ritenuto applicabile dagli organi competenti in occasione delle sentenze di condanna in precedenza pronunciate

-che è quindi necessario procedere alla unificazione delle pene come sopra indicate;

-che nel caso di specie, è più favorevole al condannato procedere alla determinazione della pena unificata secondo il criterio del cumulo matematico delle singole pene inflitte;

-che la competenza appartiene a questa Corte di Appello, come giudice dell'esecuzione in virtù della sentenza sub 11), ultima passata in giudicato;

Visto l'art. 10 D.P.R. 18.12.1981 N. 744

Visto l'art. 6 D.P.R. 16.12.1986 n. 865

Visto l'art. 1 D.P.R. 22.12.1990 n. 394

Visto l'art. 663 C.P.P.

DISPONE

l'unificazione delle pene come sopra inflitte in complessivi : **ANNI 6 MESI 5 DI RECLUSIONE E £ 12.750.000 DI MULTA.**

RILEVATO

Che la Corte d'Appello di Bologna:

- 1) con ordinanza 9/11/2001 ha revocato il beneficio dell'indulto concesso ex D.P.R. n. 744/81 con sentenza sub 5) ed ha concesso l'indulto ex D.P.R. n. 865/86 nella misura di anni 2 recl.;
- 2) con ordinanza 28/5/2002 ha dichiarato estinte tutte le pene accessorie indicate nel presente provvedimento di cumulo;

ORDINA

che dalla pena come sopra cumulata siano detratti:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| a) per espiazione di pena | a. m. gg. 6 R. |
| b) per indulto ex D.P.R. n. 865/86 | a. 2 m. gg. R. |
| c) per indulto ex D.P.R. n. 394/90 | a. 2 m. gg. R. £ 6.000.000 M. |

e così complessivamente

a. 4 m. gg. 6 R. £ 6.000.000 M.

DISPONE

di conseguenza che **GUARESCHI MARUSI Rodolfo** debba espriare in concreto la pena di : **ANNI 2 MESI 4 GIORNI 24 DI RECLUSIONE ED € 3486,00 (pari a £ 6.750.000) DI MULTA.**

ORDINA

che il presente provvedimento sia notificato, nelle forme di legge, all'interessato.

Rilevato che per questa procedura risulta assistito dal, difensore di fiducia **AVV. Aniello SCETTINO** del Foro di Parma, dispone che il presente provvedimento sia notificato a quest'ultimo nelle forme di legge.

Il presente provvedimento di unificazione pene revoca e sostituisce quello emesso in data 21.9.2001 pari numero.

Bologna, 26 giugno 2002

IL PROCURATORE GENERALE
F.to Dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
Bologna, 26 giugno 2002
IL CANCELLIERE
Guido GUARAGNOLA



7/4/02

UFFICIO DI SORVEGLIANZA
BOLOGNA
- 4 LUG 2002



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE

Bologna, 27 GIU. 2002

N. 76/98 R.G.ES.

OGGETTO: GUARESCHI MARUSI Rodolfo nato il 20.01.1950 a Salsomaggiore Terme (PR)
ed attualmente residente a Parma, Strada Argini Enza n. 103

- ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
- AL TRIBUNALE DI PARMA - BOLOGNA
- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di PARMA
- ALL'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE Presso la Procura della Repubblica di PARMA
- ALL'UFFICIO CAMPIONE PENALE presso la Corte d'Appello di BOLOGNA
- AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI Presso il Tribunale di PARMA
- AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Si trasmette, per quanto di competenza, per il Casellario, vale come foglio complementare.

Al Tribunale di Sorveglianza di Bologna: in merito all'istanza di affidamento in prova.
Agli Ufficiali Giudiziari di Parma: per notifica al difensore di fiducia, avv. Aniello SCETTINO del Foro di Parma e per notifica al condannato Guareschi Marusi Rodolfo.
Agli altri Uffici: per quanto di competenza e per le annotazioni di rito.
Con preghiera di un cenno di ricezione per ricevuta.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Guido GUARDIGNELLA



USA

N. 1181/01 R.T.S.



TRIBUNALE DI Sorveglianza di BOLOGNA

L'anno 2003 addì 13 del mese di NOVEMBRE alle ore 9,30 nella sede del Tribunale di Sorveglianza di Bologna composto da:

Dott. Riccardo
Dott. Luca
Dott. Raffaella
Dott. Anna Lisa

ROSSI
GHEDINI
CAPOZUCCA
MILANESI

PRESIDENTE
MAGISTRATO DI Sorveglianza
ESPERTO
ESPERTO

Assistiti dal Cancelliere B3 sottoscritto, con l'intervento del Procuratore Generale Dott. GAETANO VITALE e del difensore di fiducia / ~~ufficio avv. Antonio Coreione di Bologna~~

SCHETTINO DI PARMA

Nella procedura instaurata ai sensi degli artt. 7° e 71 legge 26/7/1975 n. 354. nei confronti di:

MARUSI GUARESCHI RODOLFO

~~E'~~ / NON E' personalmente comparso il predetto il quale dichiara:

Il Procuratore Generale esprime parere ~~FAVOREVOLE / chiede rinvio~~
CONTRARIO allo stato

Il difensore insiste per il rinvio dichiarando che è in corso
il procedimento di revisione di sentenza di condanna
da parte della CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Il Tribunale si riserva / ~~rinvia a nuovo ruolo~~

Il Cancelliere B3
Cristina De Caro

IL PRESIDENTE
Dr. Riccardo Rossi



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Vicolo Monicelli, 4/B - 40121 Bologna - tel. 051 201111 - fax. 051 201165
email. tribserv.bologna@giustizia.it

N. 1181/2001 R.T.S.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dot.

Dot.

Dot.

Dot.

R. Pizzi

G. Pizzi

R. Pizzi

A. C. Pizzi

PRESIDENTE

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ESPERTO

ESPERTO

visi gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in Bologna in data odierna relativa all'istanza di affidamento, avanzata da **MARUSI GUARESCHI RODOLFO**, nato il 20/01/1950 0.00.00 a **SALSOMAGGIORE TERME (PARMA) ITALIA**, res. Parma strada argini enza n.103, in relazione alla pena di cui n.76/98 r.es. proc.gen.c.d.a.bo (prov.16/1/2001 proc.gen.bo) pena residua aa 2 mm.4 gg.24 recl.;

ritenuto che l'istanza predetta non possa trovare accoglimento in quanto il condannato non si trova nelle condizioni oggettive o soggettive per essere ammesso alla richiesta misura. Infatti la vicenda personale e giudiziaria del condannato è stata nel corso della attività istruttoria per l'affidamento, rispetto ad una pena irrogatagli per fatti di bancarotta, valutata con particolarissima attenzione. Non solo per poter cogliere appieno la natura dell'attività lavorativa prospettata per sostanziare l'affidamento, ma anche per scerverare le numerose pendenze giudiziarie nelle quali è incorso. Tuttavia entrambi i profili si sono rivelati negativi. Infatti egli si dichiara amministratore di società che, al di là dell'apparenza formale, si sono rivelate strumenti per continuare a svolgere quell'attività illecita che è stata alla base delle condanne subite. Illuminante sul punto sono le relazioni della Divisione Anticrimine della Questura di Parma e le acquisizioni della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e di Lecce che delineano un quadro di società sostanzialmente inattive e vuote i cui soci di riferimento sono holdings straniere e la cui attività, in assenza di qualsivoglia struttura organizzativa, è la prestazione di consulenza e la cessione di un non meglio identificabile Know-how tecnologico a società estere, probabilmente facenti capo alla stesso Marusi. Né giova a chiarire la natura della attività che dovrebbe svolgere l'affidato il materiale pubblicitario prodotto dalla difesa e illustrativo della cosiddetta Impresa universale. L'altro profilo di accertamento è stato quello di chiarire le pendenze giudiziarie che lo hanno condotto a subire custodia cautelare in carcere e successivamente gli arresti domiciliari, ma, nonostante i reiterati rinvii la difesa non ha prodotto alcun provvedimento che prosciogliesse il Marusi dalle accuse lui elevate. Quindi pare non sussistere alcun elemento che faccia ritenere applicabile al Marusi una misura alternativa alla detenzione.

sentito il parere del Procuratore Generale

P. Q. M.

visi gli atti. 47 pg. 1/p.

RESPINGE L'ISTANZA

BCC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**Ricorre**

il signor Rodolfo Marusi Guareschi, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20 gennaio 1950 e residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, per il tramite del proprio difensore avv. Aniello Schettino, con studio in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20,

avverso

il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Bologna reso, nell'ambito del procedimento n. 1181/2001 R.T.S., a seguito della udienza tenutasi in data 13 novembre 2003, per i seguenti

motivi.

L'ordinanza oggetto di impugnazione è ingiusta e gravatoria e, previa sospensione dell'efficacia della stessa, dovrà essere integralmente modificata, con conseguente ammissione dell'interessato al regime di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Legge 26 luglio 1975 n. 354.

Le considerazioni del Tribunale di Sorveglianza si fondano sia sulle informazioni fornite dalla Questura di Parma, sia sui procedimenti penali in corso, che vedono il Marusi Guareschi indagato, sia, infine, sulla attività lavorativa che l'interessato ha richiesto di potere effettuare e sul luogo di svolgimento della medesima.

Tutte le predette considerazioni non paiono condivisibili.

Ed invero:

a) il contenuto della comunicazione della Questura di Parma è palesemente falso, laddove si afferma che il Marusi Guareschi risulta indagato, avanti l'Autorità Giudiziaria di Palermo, della commissione di gravissimi reati, nello specifico di quello di associazione a delinquere di stampo mafioso; in realtà, se

Servizio Sociale, comunicazioni certamente da integrare con una indagine seria, diretta a fornire ogni più utile indicazione in ordine all'attività lavorativa che il Marusi Guareschi svolge e che afferma di voler svolgere per il futuro, attività di completamento di indagine che non può dirsi certamente conclusa per il tramite della nota della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, agli atti, *che contiene falsate notizie non veritiere - Si allega, per info sulla serie delle quali HGG efave*

È noto che il Tribunale chiamato a decidere sulla richiesta di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione deve considerare nel suo complesso i requisiti necessari per l'accoglimento della richiesta dell'interessato, utilizzando le notizie raccolte e valutandone la fondatezza e la veridicità con la comparazione della intera documentazione posta dall'istante a corredo della propria iniziativa.

Nel caso di specie, tale indagine non è stata effettuata, pur essendo le informazioni a disposizione del Tribunale contraddette dai documenti allegati sia nel corso del procedimento, ^{Sic} che in questa sede. Peraltro, sia l'imminente istanza di revisione di una delle sentenze di condanna subite dall'interessato, sia l'udienza che nel prossimo mese di dicembre si svolgerà, in Camera di Consiglio, avanti la Corte di Appello di Bologna, avrebbero dovuto portare il Tribunale ad accogliere l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, posto che, e soprattutto in tema di libertà personale, le decisioni devono essere assunte nella assoluta certezza e conoscenza dei fatti.

In considerazione di quanto precede, facendosi salva ogni ulteriore memoria e produzione, il sottoscritto difensore

chiede

che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, provveda ad annullare l'impugnata ordinanza, dando ogni più opportuna e consequenziale pronunzia del caso e di legge.

Si producono:

- ordinanza impugnata;
- ordinanza 25/10/2001 del Tribunale di Palermo;
- ordinanza 10/7/2003 G.I.P. presso il Tribunale di Lecce;
- corrispondenza con personalità e Governi di Stati esteri aventi ad

oggetto il progetto «Holos Global System».

- *feriva sede in cui opera KTG*
Parma, li 18 novembre 2003

(avv. Aniello Schettino)

+39 521 286342

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

n° 76/98 reg. esec.

ORDINE DI ESECUZIONE**Il Procuratore Generale della Repubblica**

Visto il provvedimento di unificazione pene della Procura Generale di Bologna in data 26.6.2002, che qui deve ritenersi per integralmente trascritto e riportato a tutti gli effetti di legge con il quale **GUARESCHI MARUSI Rodolfo**, nato il **20.1.1950** a **Saisomaggiore Terme (PR)** residente a **Parma Strada Argini Enza n. 103**, è stato condannato alla pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione**;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza 13.11.2003 ha respinto l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale;

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale,

ordina

l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e dispone la carcerazione del condannato per l'espiatione della pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione**.

Dispone

perciò che gli agenti della Forza pubblica, assicuratisi della persona del condannato, gli consegnino copia di questo ordine e quindi lo conducano nel più vicino Istituto di detenzione per espiarvi la pena sopra indicata.

Manda

alla Segreteria di trasmettere l'ordine di esecuzione a chi deve eseguirlo, di notificarne copia al difensore del condannato e di procedere a tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il condannato risulta avere difensore di fiducia, **Avvocato Aniello SCETTINO del Foro di Parma**.

Bologna, 19 novembre 2003

IL PROCURATORE GENERALE
F.to dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bologna, 19.11.2003

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Grazio SARNO






TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

N. 1200/03 s2

N. _____ ORD.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna composto da :

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Dott. <u>P. Costa</u> | Presidente |
| Dott. <u>M. Martini</u> | Magistrato di Sorveglianza |
| Dott. <u>M. Mazzetti</u> | Esperto |
| Dott. <u>A.L. Mancusi</u> | Esperto |



Visti gli atti relativi all'istanza avanzata da

Carini Gianni Rodolfo n. Selmonaggaro ^{TERME} 20/1/50
via Povala, strada Rufina n. 103

avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di rigetto dell'affidamento/~~detenzione domiciliare/semilibertà~~

emessa nei confronti del medesimo da questo Tribunale in data 13/11/03 in pendenza di ricorso per Cassazione

Rilevato che nella specie sono ravvisabili motivi di opportunità che consentono l'accoglimento della richiesta difensiva ;

P.Q.M.

Visto l'art. 666 comma 7 c.p.p. ,

Dispone sospendersi l'esecuzione dell'ordinanza specificata in premessa.

Bologna, 27/11/03

I Giudici

H.P.G.

Vo
in servizio l'ora
di concessione 76,
del 15/11/03

Depositato in Cancelleria 28/11/03

Il Cancelliere Cristina De Caro

E' copia conforme all'originale 28/11/03

Il Cancelliere Cristina De Caro

- Alla Procura Gen. Bologna 28 16/03
- Alla Questura / P.S. / Stazione di PARMA
- Alla C.C. di PARMA
- All'Avv. Arnaldo Schirone di Parma

per notifica all'istante
per notifica al detenuto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

W

PRIMA SEZIONE PENALE

SPECIALE PE

l. Reg. Gen. **047112 / 2003**

Pervenuto il **10 dic 2003**

Registrato il **11 dic 2003**

/olumi I Cartelle I A. 2749 N.B: 1 CART. FORM. IN CANC.

arti: (01) - I.R. - MARUSI GUARESCHI RODOLFO nato a SALSOMAGGIORE TERME il 20/01/1950

Avviso d'udienza al difensore





Fatt. Cartellin

Estratto per esecuzione


IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

STAMPERIA REALE DI ROMA 118



DE FRANCE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO PER L'ESAME PRELIMINARE DEI RICORSI

PRESSO LA PRIMA PRESIDENZA

(art. 610 c.p.p. come modificato dall'art. 6 della legge 26.03.2001, n. 128)

Ricorso N.R.G. 47112103

Ricorrente: FLANCA S1

Il Consigliere Delegato,

letti gli atti:

chiesta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 591, comma primo e, 606 comma terzo, c.p.p. perché:

- NL proposta da soggetto non legittimato;
- NA proposta da difensore non abilitato;
- NI proposta da soggetto che non vi ha interesse;
- NR proposta contro un provvedimento non ricorribile;
- NT proposta senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge;
- NF proposta senza l'osservanza delle forme stabilite per la presentazione dell'atto degli artt. 582 e 583 c.p.p.;
- ON proposta contro ordinanze emesse nel dibattimento fuori dall'ipotesi prevista dall'art. 586 comma terzo, c.p.p.;
- MS priva dell'indicazione dei motivi;
- MG basata su motivi non specifici;
- MV basata su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità;
- MI basata su motivi manifestamente infondati;
- MM basata su motivi concernenti violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza;
- RI è rinuncia all'impugnazione;
- AL Altre cause

dispone l'immediata trasmissione del procedimento alla sezione settima penale per la decisione in camera di consiglio.

Roma, li 5.1.04

Il Consigliere Delegato
dal Primo Presidente

AVVSEZ

* 7 *

610-611

Mnep

Parma

* 7 *

610+611

Den 2

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE
TEL. 06-68833023 06-68833352 06-68833209
FAX FAX 0668833301 0668833041 0668833056

0521284859

ORIGINALE DA RESTITUIRE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE CON LA RELAZIONE DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO

N. ORD
* *
* 045 *

* NUMERO 047112/2003 DEL REGISTRO GENERALE *

A NORMA DEGLI ART. 610 E 611 C.P.P.

SI DA' AVVISO

- 1) - AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
- 2) - ALL'AVVOCATO : SCHETTINO ANIELLO
DOMICILIATO IN :
- 3) - ALLA PARTE : MARUSI GUARESCHI RODOLFO
DOMICILIATO IN :

CASSAZIONISTA
PARMA

CHE LA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA :
MARUSI GUARESCHI RODOLFO

AVVERSO ORDINANZA IN DATA 13/11/2003 DEL TRIB. SORVEGLIANZA
DI BOLOGNA

E' FISSATA PER L'UDIENZA DI CAMERA DI CONSIGLIO COLLEGIO 1 DEL GIORNO
20/04/2004 ALLE ORE *20-4-04*

RILEVATA INAMMISSIBILITA' PERCHE' :
BASATA SU MOTIVI NON CONSENTITI DALLA LEGGE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA'

SI PREGA VOLER COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE 1/2 FAX
EVENTUALE OMESSA NOTIFICA

ROMA, LI

05 FEB. 2004



IL CANCELLIERE

Marusi Giuseppe

06/68833199

*Pres. Di Virginia
De Nardo
A Popolo
Gautieri
Gelbiati*



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Vicolo Monticelli 4/b

RTS N 1291/2004

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, visti gli atti e rilevato che l'istanza avanzata da questo Tribunale da **MARUSI GUARESCHI RODOLFO** nato il **20/01/1950** a **SALSOMAGGIORE TERME** residente / RES. PARMA STRADA ARGINI ENZA N. 103 - DIMORA IN SANTILARIO D'ENZA (RE) VIA XXV APRILE OVEST N. 2 detenuto

Per la concessione di: Affidamento - Affidamento art. 94 L. 309/90 - Semilibertà -
 Liberazione anticipata - Liberazione condizionale - Riabilitazione - Sospensione art. 90 L. 309/90
 Detenzione domiciliare-Differimento pena

Il detenuto è condannato con sentenza non passata in giudicato _____

Il detenuto è in custodia cautelare per altro motivo _____

Non sussiste attuale stato detentivo del soggetto _____

L'entità della pena residua è superiore al limite massimo della Legge _____

~~Si tiene di mano in proibizione di istanza di grazia - data~~
Visto il seguente parere espresso dal Procuratore Generale di Bologna 13/11/2003

Conforme Data 30/3/2004

Difforme Data _____

**DICHIARA
INAMMISSIBILE L'ISTANZA COME SOPRA PROPOSTA**

Bologna 5/11/04

Depositato in cancelleria il 5/11/04

Il Cancelliere C2

Dott. Maria Concetta De Biasi

Copia conforme all'originale

Bologna _____



Il Presidente

% All'Ufficio Notifiche del Tribunale di Reggio Emilia
per notifica all'istante.

All'avv. Ariele Sclano di Pava

Alle Procure Generali di Bologna (vs. zip. N° 46 (98 R.ES))

Si attesta e l'avvenuto deposito - data
ordine di marche pari ad - importo di € 2,32
applicato sulle richieste di copia del decreto
di non-inibizione.

Bologna, 6/4/2009

Il Cancelliere C2
Dott. Maria Concetta De Biasi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ricorso ai sensi degli artt. 606 e 666 c.p.p.

Io sottoscritto **MARUSI GUARESCHI** Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950 e residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con attuale dimora in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Aprile n. 2, tel. 0522 470500, fax 0522 470524, cell. 335 5367580,

ricorro

contro l'allegato decreto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 5/4/2004, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, per i seguenti

motivi

La decisione impugnata è stata presa in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 666 c.p.p., essendo stata dichiarata «de plano» l'inammissibilità della richiesta, nonostante la stessa fosse fondata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli riportati in precedente richiesta.

Infatti, nella richiesta dichiarata inammissibile con il provvedimento impugnato, sono stati precisati la natura della mia attività lavorativa, il carattere dei precedenti e delle pendenze giudiziarie nei miei confronti, le società amministrate, la falsità della relazione della Divisione Anticrimine della Questura di Parma, delle acquisizioni della Guardia di Finanza di Reggio Emilia e della Guardia di Finanza di Lecce, l'oggetto sociale e le attività delle società amministrate, i motivi dell'assenza di proscioglimento dalle accuse elevate nei miei confronti da parte del G.U.P. del Tribunale di Palermo.

Alcuni dei suddetti presupposti erano citati ma nessuno di essi era stato precisato nella precedente richiesta, come invece in quella dichiarata inammissibile, corredata anche da consulenze ed informazioni istituzionali.

Circa la declaratoria di inammissibilità, secondo Cass. pen., sez. I, 11-02-1995 (C.C. 20-12-1994), n. 6212, «Nel procedimento di sorveglianza, cui si applicano, per il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., le norme sul procedimento di esecuzione, la declaratoria di inammissibilità può essere emessa "de plano" dal Presidente del collegio competente a decidere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal detenuto soltanto quando la stessa appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di richiesta già rigettata. La carenza delle condizioni di legge deve intendersi rigorosamente e in senso restrittivo, come difetto dei presupposti posti dalla legge per l'emanazione del provvedimento, e non controversi, e che non implicino alcuna valutazione discrezionale da parte del Tribunale.»

Circa la mera riproposizione, se è vero che secondo Cass. pen., sez. I, 08-02-2000 (C.C. 01-12-1999), n. 6628 «Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel

W

procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo.», è anche vero che secondo Cass. pen., sez. V, 03-11-1993 (C.C. 20-10-1993), n. 3264, «In tema di procedimento di esecuzione, l'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., nel sancire l'inammissibilità della "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi", fa operare la detta preclusione quando le questioni reiterate siano del tutto identiche a quelle già disattese, non quando, invece, si tratti di nuove eccezioni ovvero di medesime questioni fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione, non importa se antecedenti o sopravvenuti rispetto alla precedente decisione.»

La richiesta dichiarata inammissibile non è affatto fondata su elementi di fatto e di diritto del tutto identici a quelli della precedente richiesta, per cui il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto osservare quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 666 c.p.p.

Per questi motivi,


chiedo

l'annullamento della decisione impugnata.

Confermo la nomina dell'avv. Aniello Schettino del Foro di Parma quale mio difensore di fiducia.

Sant'Ilario d'Enza - Roma, 6 aprile 2004.

Rodolfo Marusi Guareschi



È vera la firma

Sant'Ilario d'Enza - Roma, 6 aprile 2004.

Avv. Aniello Schettino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BOLOGNA, 7/4/04

Il Cancelliere C2
Dott. Maria Concetta De Biasi



Si attore l'avv. ro depuro
di nardo pazi ad € 3,40
applicato a @' orgo di do 20700
Bologna, 7/4/04
Il Cancelliere C2
Dott. Maria Concetta De Biasi

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Istanza di sospensione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Io sottoscritto **MARUSI GUARESCHI** Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950 e residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con attuale dimora in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Aprile n. 2, tel. 0522 470500, fax 0522 470524, cell. 335 5367580,

premessò che:

- con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 27/11/2003 che si allega, è stata sospesa l'esecuzione dell'ordinanza del 13/11/2003 con la quale è stata rigettata la mia richiesta di affidamento in prova;
- con decreto emesso «de plano» dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna è stata dichiarata l'inammissibilità della mia richiesta di affidamento in prova che si allega;
- contro tale decreto è stato presentato il ricorso per cassazione per violazione di legge che si allega.

Premesso altresì che:

per il 20 aprile 2004 sono fissate le seguenti udienze:

- Cassazione, Sezione VII, per ricorso contro ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 13/11/2003 - Il ricorso è stato assegnato alla Sezione VII perché ritenuto inammissibile in quanto non presentato per violazione di legge e la P.G. presso la Cassazione sostiene l'inammissibilità per lo stesso motivo. Sul punto è stata presentata istanza di rinvio ad altra sezione, poiché secondo Cass. pen., sez. III, 10-09-1993 (C.C. 12-08-1993), n. 1779, «la mancata assunzione di una prova richiesta pur non costituendo di per sé una violazione della legge processuale ben può essere dedotta come motivo di ricorso ex art. 606 comma primo lett. e) qualora abbia dato luogo ad un difetto di motivazione»;
- Corte d'Appello di Bologna, Sezione III penale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per udienza di rinvio (sono state tenute già due udienze) relativa alla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. della residua pena di 1 anno ed 1 mese stabilita dalla ordinanza del 15/12/2000 della Corte d'Appello di Bologna, con la quale è stata riformata la sentenza della stessa Corte del 14/11/1996, che originariamente prevedeva la pena di oltre due anni di reclusione;
- Corte d'Appello di Bologna, Sezione III penale, in funzione di Giudice dell'esecuzione, sulla richiesta di sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., in pendenza di ricorso per cassazione, dell'ordinanza di rigetto della stessa Corte d'Appello della richiesta di applicazione dell'indulto del 1978 alla sentenza del 27/11/1989 (2 anni di reclusione) e dell'indulto del 1986 su un'altra sentenza (calunnia, 1 anno e 4 mesi).

Premesso, infine, che:

WM

- presso la Corte d'Appello di Ancona è pendente richiesta di revisione (fondata su perizia contabile di periti del Tribunale di Ancona) della sopra citata sentenza del 27/11/1989 (2 anni di reclusione), la cui decisione è stata ritardata dallo smarrimento del fascicolo del dibattimento da parte del Tribunale di Parma, ed è stata presentata l'istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 c.p.p. che si allega;

- se venissero accolte le suddette richieste, rispetto alla pena di 2 anni e 6 mesi da eseguire, sarebbero applicati l'indulto ad una condanna ad 1 anno e 4 mesi (calunnia), l'indulto ad un condanna a 2 anni (sentenza del 27/11/1989), la revoca di 1 anno ed 1 mese sulla ordinanza del 15/12/2000 (relativa alla sentenza del 14/11/1996 per reati finanziari) e la revoca della sentenza del 27/11/1989 (2 anni di reclusione), per un totale di 6 anni e 5 mesi.

Tutto ciò premesso,

chiedo

ai sensi dell'art. 666, comma 7 c.p.p., che la sospensione della esecuzione già disposta con ordinanza del 27/11/2003 sia protratta fino alla decisione sul ricorso presentato contro il decreto di inammissibilità dell'ultima richiesta di affidamento in prova.

Confermo la nomina dell'avv. Aniello Schettino del Foro di Parma quale mio difensore di fiducia.

Si allega:

- ordinanza del 27/11/2003;

ricorso per cassazione presentato in data odierna;

avviso della Cassazione per il 20/4/2004;

richiesta di rinvio ad altra sezione della Cassazione;

ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 16/3/2004;


memoria per l'udienza presso la Corte d'Appello del 20/4/2004;

istanza di sospensione rivolta alla Corte d'Appello di Ancona;

dichiarazione di smarrimento del Tribunale di Parma.

Sant'Ilario d'Enza - Bologna, 6 aprile 2004.


Rodolfo Marusi Guareschi



È vera la firma

Sant'Ilario d'Enza - Bologna, 6 aprile 2004.

Avv. Aniello Schettino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

BOLOGNA, 7/4/2004

Il Cancelliere C2

Dott. Maria Concetta De Biasi

Si attore l'avvenuto deposito di marca
fazi ad € 3,10 applicate sulle pagine
dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

490/04 R.S.2

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

- Dott. G. P. Costa PRESIDENTE
- Dott. L. Grudim MACISTRATO DI SORVEGLIANZA
- Dott. R. Cavalera ESPERTO
- Dott. D. S. Vini ESPERTO

visti gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in Bologna in data odierna relativa all'istanza di

Sospensione a sensi dell'art. 666 C.P.P.

avanzata da Manusi Lynouseli Rodolfo m. re 20/1/50 a SASSU MAGGIORE

TERME, RES. PARMA STRADA ARGON. ENZA m. 103. DOM.

SANT'ILARIO D'ENZA MA XXV AREA m. 2

ritenuto che l'istanza predetta non possa trovare accoglimento in quanto non sembra condivisibile il carattere di novità dell'istanza, preclusivo della procedura de plano, mentre tutte le istanze relative alla posizione giuridica appaiono improbabili e rinviate nel tempo, dopo le precedenti sospensioni

su conforme / ~~dis~~forme parere del Procuratore Generale

P. Q. M.

visti gli atti

RESPINGE L'ISTANZA

di cui sopra.

[Handwritten signature]

BOLOGNA, li 15-4-2004

ritato in cancelleria il 15-4-2004 Il Cancelliere B3
Cristina De Caro

opia conforme all' originale
16/4/04 Il Cancelliere B3
Cristina De Caro

A DIREZIONE CASA _____
A PROCURA GEN. BOLOGNA n. 76/88 es
L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI _____
C.S.S.A. DI _____
L'AVV. Amelio Schettino di Parma
Alle Stregone C.C. Di Sant'Ilario d'Enza x notificaz
AR Tab. Sov. Bologna (copia per corso)

Si attesta che le marche amm.ve
per i diritti di copia pari ad
€ 2,31 (6.4500)
sono state versate sull'istanza.
Bologna 16/4/04



[Handwritten signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ricorso ai sensi degli artt. 606 e 666 c.p.p.

Io sottoscritto MARUSI GUARESCHI Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950 e residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con attuale dimora in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Aprile n. 2, tel. 0522 470500, fax 0522 470524, cell. 335 5367580,

ricorro, per violazione di legge,

contro l'allegato decreto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 19/4/2004, con il quale, con la letterale motivazione che «Non sembra condivisibile il carattere di novità dell'istanza preclusiva della procedura de plano, mentre tutte le istanze relative alla posizione giudiziaria appaiono improbabili e lontane nel tempo, dopo la precedente sospensione», il Tribunale di Sorveglianza ha respinto «de plano» l'istanza di sospensione dell'esecuzione, presentata, in pendenza di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 666, comma 7 c.p.p., in relazione al decreto con il quale, il 5/4/2004, il Presidente dello stesso Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato, sempre «de plano», inammissibile l'istanza di affidamento in prova fondata su elementi nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto di precedente istanza rigettata con ordinanza del 13/11/2003, sul cui ricorso per cassazione la Sezione VII della Suprema Corte di Cassazione, il 20/4/2004, ha dichiarato l'inammissibilità poiché non presentato per violazione di legge.

Il motivo del ricorso è costituito dal fatto che la decisione impugnata sia stata presa «de plano», in violazione del terzo e quarto comma dell'art. 666 c.p.p., come richiamati dall'art. 678 c.p.p., secondo il quale «Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza e il magistrato di sorveglianza ... procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666.».

Circa la motivazione del provvedimento impugnato, mi rimetto a quanto indicato, in fatto ed in diritto, nel ricorso per cassazione proposto il 6/4/2004 che si allega.

Per questi motivi,

chiedo


l'annullamento della decisione impugnata.

Confermo la nomina dell'avv. Aniello Schettino del Foro di Parma quale mio difensore di fiducia.

Si allegano il provvedimento impugnato, nonché la relativa istanza di sospensione ed il ricorso per cassazione depositati il 6/4/2004.

Sant'Ilario d'Enza - Roma, 26 aprile 2004.

Rodolfo Marusi Guareschi



È vera la firma

Sant'Ilario d'Enza - Roma, 26 aprile 2004.

Avv. Aniello Schettino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

BOLOGNA,

26/4/2004

Il Cancelliere C2

Dott. Maria Concetta De Biasi

mediante gli uffici su di cui si allega
di uac de far ad € 3,00.



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

n° 76/98 reg. esec.

ORDINE DI ESECUZIONE

Il Procuratore Generale della Repubblica

Visto il provvedimento di unificazione pene della Procura Generale di Bologna in data 26.6.2002, con il quale **GUARESCHI MARUSI Rodolfo**, nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR) residente a Parma Strada Argini Enza n. 103, domiciliato a Sant'Ilario d'Enza (RE) Via XXV Aprile Ovest n. 2 è stato condannato alla pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione**;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza 5.4.2004 ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale;

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale,

ordina

l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e dispone la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione**.

Dispone

perciò che gli agenti della Forza pubblica, assicuratisi della persona del condannato, gli consegnino copia di questo ordine e quindi lo conducano nel più vicino Istituto di detenzione per espiarvi la pena sopra indicata.

Manda

alla Segreteria di trasmettere l'ordine di esecuzione a chi deve eseguirlo, di notificarne copia al difensore del condannato e di procedere a tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il condannato risulta avere difensori di fiducia, **Avv. Aniello SCHETTINO del Foro di Parma ed Avv. Stefano SALIMBENE del Foro di Salerno**.

Bologna, 27 aprile 2004

IL PROCURATORE GENERALE
dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

E' COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE
Bologna il 5 MAG. 2004

IL CANCELLIERE
DIRETTORE DI SEZIONE
«Giulio Sarro»



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione penale

20.1.04

N. 114/2004 M32

N. 584/95T - 705 RG App.

La Corte, riunita in Camera di Consiglio e composta da:

Dr. Giuseppe	Sannoner	Presidente
Dr. Giorgio	Della Lucia	Consigliere
Dr. Giovanni	Scafa	Consigliere

Letta l'istanza presentata in data 15.03.2004 da Marusi Guareschi Rodolfo con la quale egli ha chiesto ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p., la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza in data 5.02.2004 e , per gli effetti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di cumulo del 26.06.2002, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rodolfo Marusi Guareschi con la ridetta istanza ha richiesto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza 5.2.2004 con cui la Corte ha rigettato la richiesta dallo stesso presentata di applicazione dell'indulto alla sentenza del 13.02.1991 e dell'indulto alla sentenza del 27.11.1989 ed ha fatto presente di aver proposto ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza.

Il ricorso è fondato, in quanto, anche l'eventuale parziale annullamento dell'ordinanza sopra richiamata avrebbe come conseguenza una sensibile riduzione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale. Da ciò la richiesta di sospensione dell'esecuzione.

Ritiene la Corte che la richiesta può essere accolta perché non appare opportuno che si dia esecuzione immediata al provvedimento suddetto, quando il ricorrente ha proposto ricorso alla Suprema Corte su questioni in diritto che egli ritiene possano, anche se parzialmente, essere accolte.

Pertanto si dispone la sospensione della esecuzione della citata ordinanza ai sensi dell'art. 666, comma 7, c.p.p. fino alla decisione della Corte di Cassazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 666, comma settimo, c.p.p.

Sospende l'esecuzione dell'ordinanza in data 5.02.2004 nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo.

Manda alla Cancelleria per quanto ad essa compete.

Così deciso in Bologna, il 20.04.2004.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Corteo Tribunale di Bologna
oggi 6.5.2004

IL CAPIETTORE DI CANCELLERIA GI
Am. Giust. Giannina MINERVINI

Notificata al difensore avv S. S. Pirelli de Salerno

oggi 6.5.04 ai sensi dell'art. 148, comma 4°, c.p.p.

IL PUBBLICO UFFICIALE ADDETTO

IL CAPIETTORE DI CANCELLERIA GI
Am. Giust. Giannina MINERVINI

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Penale

M 32 177/2004
584/95 + 705/9 Rg App.

La Corte, composta dai Magistrati:

25-5-04

Dr. Giuseppe	Sannoner	Presidente
Dr. Giorgio	Della Lucia	Consigliere
Dr. Giovanni	Scafa	Consigliere rel.

Sciogliendo la riserva relativa alla istanza presentata ai sensi dell'art. 670 c.p.p. nell'interesse di Marusi Guareschi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20.01.1950, rilevato che con ordinanza in data 20.04.2004 si è disposto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza in data 5.02.2004 nei confronti del predetto con la quale si era rigettata la richiesta di applicazione del beneficio dell'indulto relativo a due sentenze, avendo l'istante presentato avverso la medesima prima ordinanza ricorso per cassazione, considerato che con l'istanza oggetto dell'odierno esame, il difensore ha chiesto alla Corte di revocare, annullare, sospendere o come meglio l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ai sensi della norma di cui all'art. 670 c.p.p., rilevato che in effetti la Procura Generale ha emesso in data 27.04.2004 ordine di carcerazione per espiazione della pena residua nei confronti del medesimo Marusi Guareschi, ritenuto pertanto che avverso l'esecuzione sia stato presentato incidente di esecuzione per difetto del titolo esecutivo e che, in effetti, dato che la Corte ha già disposto la sospensione dell'esecuzione del proprio provvedimento, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, ne consegua la necessità della sospensione dell'ordine di carcerazione in quanto al momento il provvedimento non è divenuto esecutivo, visto il parere contrario del Procuratore Generale,


P.Q.M.

Visto l'art. 670 c.p.p.,
sospende l'esecuzione del provvedimento del Procuratore Generale in data 27.04.2004 con il quale si ordina l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale sorveglianza di Bologna 5.04.2004 e si dispone la carcerazione di Marusi Guareschi Rodolfo.
Si comunichi.

Bologna, 25.05.2004
Il Consigliere est.



Il Presidente



F. fotocopia conforme all'originale
IL CANCELLIERE
Dr.ssa Santina Napoleone

Depositato
in cancelleria
26-05-04
CANCELLIERE B3
LUCIA PANIVONI



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

3610/04 R.T.S.

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

unito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

att. G. P. Costa	PRESIDENTE
att. L. Gredini	MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
att. M. Mezzetti	ESPERTO
att. F. Gambetti	ESPERTO

sui gli atti e le risultanze dell'udienza tenuta in Bologna in data odierna relativa all'istanza di

sospensione dell'esecuzione di ordinanza di rigo di sospensione dell'esecuzione di un provvedimento di rigo di questo Tribunale

presentata da MARUSI GUA RESINI Rodolfo, n. a Salsor (PR) il 20.1.50

rigetto affidamento 13.11.03 - ripreso 27.11 a seguito di ricorso - rigetto ex art. 666

in nuovo istanza 30.3.04 - rigetto di ricollo, di sospensione della stessa - nuovo istanza

in quanto che l'istanza predetta non possa trovare accoglimento in quanto meno riproposizione

della precedente su una decisione esecutiva di 5 mesi per il titolo

n. 76/98 r. es. PG Bo del 16.1.04;

Riteuto, applicando il procedimento di rigo

conforme /d/ al parere del Procuratore Generale

P. Q. M.

di gli artt.

RESPINGE L'ISTANZA

cui sopra.

I GIUDICI

N. 3610/04 R.T.S.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

L'anno **2004** addì **27** del mese di **LUGLIO** alle ore 9,30 nella sede del Tribunale di Sorveglianza di Bologna composto da:

Dott. Gian Pietro	COSTA	PRESIDENTE
Dott. Luca	GHEDINI	MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Dott. Magda	MAZZETTI	ESPERTO
Dott. Fabio	GAMBETTI	ESPERTO

Assistiti dal Cancelliere B3 sottoscritto, con l'intervento del Procuratore Generale Dott. **LEONARDO GRASSI** e del difensore di fiducia / ufficio avv. Giuseppe Negro di Bologna in sost. avv. Vincenzo Gullo di Bologna *fiducia Au.*

Solitudine

Nella procedura instaurata ai sensi degli artt. 7° e 71 legge 26/7/1975 n. 354. nei confronti di:

Maria Guareschi Voloff

/ NON E' personalmente comparso il predetto il quale dichiara:

non si espone a tal modo anzi chiede rigetto

Il Procuratore Generale esprime parere FAVOREVOLE / ~~chiede rinvio.~~
CONTRARIO

Il difensore insiste

Il Tribunale si riserva / rinvia a nuovo ruolo

Il Cancelliere B3
Stefania Grandi

IL PRESIDENTE
Dr. Gian Pietro Costa

Depositato in cancelleria il 27/7/04

Il Cancelliere B3
Cristina De Caro

Per copia conforme all' originale
Bologna, 27/7/04

Il Cancelliere B3
Cristina De Caro

ALLA DIREZIONE CASA

ALLA PROCURA GEN. BOLOGNA 28 76/98 us

ALL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI

AL C.S.S.A. DI

ALL'AVV. Stefano Selimbene di Salvo

Alle Stazioni C.C. DI SANTI'ILARIO D'ENZA x m. g. ca (us.
SANTI'ILARIO D'ENZA via XXV APRILE: OVEST m 2)

AL Trib. Sw. Bologna (Copia x corso)

De Francesco

23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

46023/04

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 29/10/2004

SENTENZA

N. 4193/04

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. FABBRI GIANVITTORE
- 1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE
- 2. Dott. GIORDANO UMBERTO
- 3. Dott. CORRADINI GRAZIA
- 4. Dott. DUBOLINO PIETRO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

N. 012928/2004



ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- 1) MARUSI GUARESCHI RODOLFO

N. IL 20/01/1950

avverso ORDINANZA del 05/02/2004

CORTE APPELLO

di BOLOGNA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
DUBOLINO PIETRO.

lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del P.G. Dr. *Q. Cedrangola,*

*il quale ha chiesto il rizzetto
del ricorso*

RILEVATO IN FATTO:

- che con l'impugnata ordinanza la corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinse le richieste di Marusi Guareschi Rodolfo volte, secondo quanto affermato nel provvedimento, ad ottenere l'eliminazione del ridimensionamento, operato in sede di formazione del cumulo, dell'indulto di cui al D.P.R. n.394/1990, applicato più volte in sede di cognizione in misura complessivamente superiore al limite previsto, ed a far dichiarare condonata la pena inflitta con la sentenza 27 novembre 1989 della suddetta corte d'appello non, come già disposto, ai sensi del D.P.R. n. 744/1981, ma ai sensi del D.P.R. n. 413/1978 (peraltro erroneamente indicato nel ricorso come D.P.R. n. 218/1978);
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma (poi seguito da memoria illustrativa a firma del difensore), il Marusi Guareschi, lamentando, in sintesi (e per quanto è dato intendere), che: a) sia stata indebitamente riconosciuta la legittimità del ridimensionamento dell'indulto, nonostante che l'applicazione di esso in eccedenza fosse avvenuta quando già era passata da tempo in giudicato la sentenza con la quale il medesimo beneficio era stato precedentemente applicato su altra pena; b) sia stata indebitamente esclusa l'applicabilità, sulla pena inflitta per bancarotta con la sentenza 27 novembre 1989, dell'indulto di cui al D.P.R. n. 413/1978 (non soggetto a revoca, nella specie, a differenza di quello di cui al D.P.R. n. 744/1981), nonostante che la condotta presa in considerazione in detta sentenza si fosse esaurita entro la data del 15 marzo 1978, indicata nello stesso D.P.R. n. 413/1978 come quella ultima per l'applicabilità dei benefici ivi previsti;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

- che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato anche nel ricorso, il c.d. ridimensionamento dell'indulto applicato più volte in sede di cognizione in misura complessivamente superiore al limite legale è sempre possibile in sede esecutiva, quando debba ritenersi che l'indebita applicazione sia stata dovuta a difetto di informazione e conoscenza; ipotesi, questa, che, nella specie, non risulta in alcun modo che dovesse essere esclusa, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che, alla data del 14 novembre 1996, in cui vennero pronunciate dalla corte d'appello di Bologna le sentenze contenenti l'applicazione dell'indulto del 1990, era già divenuta irrevocabile, a far tempo dal 16 novembre 1994, la sentenza 13 febbraio 1991 del tribunale di Parma, con la quale era pure stata disposta l'applicazione, sulla pena da essa inflitta, del medesimo beneficio; il che non equivale a dimostrare, che di ciò dovesse necessariamente avere contezza il collegio giudicante dal quale vennero pronunciate le sentenze del 14 novembre 1996, non essendo dato sapere - nè deducendosi al riguardo alcunchè di specifico da parte del ricorrente - nè se a tale data la precedente condanna fosse già stata annotata sul certificato del casellario giudiziale nè se, comunque, il certificato aggiornato fosse stato acquisito ed esaminato dal suddetto collegio giudicante;
- che, pertanto, la prima delle proposte doglianze non appare meritevole di accoglimento;

-che parimenti non appare accoglibile la seconda doglianza, dal momento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale (pur se notoriamente avversato dalla prevalente dottrina) il collegio non vede ragione di discostarsi, la data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare deve ritenersi coincidente con la data di pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa (al quale si riferiva, secondo quanto si evince dal ricorso, la sentenza in questione), con la data della dichiarazione dello stato di insolvenza (in tal senso, specificamente, Cass. V, 9 dicembre 1999 - 23 febbraio 2000 n. 2136, Tuttolomondo, RV 215477); e tale data, come esplicitamente riconosciuto nel ricorso, era, nella specie, quella stessa del 10 maggio 1978 che figura indicata nel provvedimento di cumulo del 26 giugno 2002, avverso il quale fu promosso l'incidente di esecuzione deciso con l'ordinanza impugnata; nè, ciò posto, può rilevare in contrario il fatto che nella sentenza di condanna, come sostenuto nel ricorso, mancasse l'indicazione della data di commissione del reato giacchè, proprio sulla base del principio affermato con la sentenza della sez. I di questa Corte 6 luglio - 21 settembre 1995 n. 4076, RV 202430, richiamata, a sostegno del proprio assunto, dal ricorrente (principio secondo cui, quando nel capo d'imputazione riportato nella sentenza di condanna non vi sia una precisa indicazione della data del commesso reato, "è consentito al giudice dell'esecuzione, nell'ambito dei poteri di interpretazione spettantigli, prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavare tutti quegli elementi dalla cui valutazione sia possibile determinare il *tempus commissi delicti*, qualora tale circostanza sia rilevante ai fini della decisione"), deve ritenersi del tutto corretto che, nella specie, rilevata dalla sentenza o dagli atti la data di dichiarazione dello stato di insolvenza, quella data, e non altra, in linea con il già ricordato orientamento giurisprudenziale, sia stata assunta come quella di commissione del reato; -che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto, in quanto privo di giuridico fondamento, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;

P.Q.M.


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.

Il estensore



Il Presidente




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

SI ATTESTA IL DEPOSITO

Roma, il **6 DIC 2004**

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

Richiesta di correzione della sentenza n. 4193/04 del 29/10/2004

Io, **MARUSI GUARESCHI** Rodolfo, espongo quanto segue.

Con l'allegata sentenza n. 4193/04 del 29/10/2004, depositata in Cancelleria il 26/11/2004, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza del 5/2/2004 della Corte d'Appello di Bologna con la quale sono state respinte, come si legge nella sentenza, le richieste di «eliminazione del ridimensionamento, operato in sede di formazione del cumulo, dell'indulto di cui al D.P.R. n. 394/1990, applicato più volte in sede di cognizione in misura complessivamente superiore al limite previsto, ed a far dichiarare condonata la pena inflitta con la sentenza 27 novembre 1989 della suddetta corte d'appello non, come già disposto, ai sensi del D.P.R. n. 744/1981, ma ai sensi del D.P.R. n. 413/1978.»

Nella sentenza si legge «che ... non appare accoglibile la seconda doglianza, dal momento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ... la data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare deve ritenersi coincidente con la data della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento o, nel caso di liquidazione coatta amministrativa ... con la data della dichiarazione dello stato di insolvenza ... e tale data, come esplicitamente riconosciuto nel ricorso, era, nella specie, quella stessa del 10 maggio 1978 che figura indicata nel provvedimento di cumulo del 26 giugno 2002 ... deve ritenersi del tutto corretto che, nella specie, rilevata dalla sentenza o dagli atti la data di dichiarazione dello stato di insolvenza, quella data, e non altra, in linea con il già ricordato orientamento giurisprudenziale, sia stata assunta come quella di commissione del reato.»

Pur dovendo prendere atto del citato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale «la data di commissione dei reati di bancarotta prefallimentare deve ritenersi coincidente ... nel caso di liquidazione coatta amministrativa ... con la data della dichiarazione dello stato di insolvenza», non corrisponde al vero che «tale data, come esplicitamente riconosciuto nel ricorso, era, nella specie, quella stessa del 10 maggio 1978 che figura indicata nel provvedimento di cumulo del 26 giugno 2002».

Come è rilevabile dalla semplice lettura del ricorso e della memoria del difensore, è stato più volte precisato che la data del 10 maggio 1978 corrisponde alla data del decreto con il quale il Ministero del Lavoro ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Styl Tecnic International e non, come appare nella sentenza di Codesta Corte, alla data della sentenza dichiarativa di stato di insolvenza (assente ed ignorata dagli atti del procedimento e dalle relative sentenze).

Poiché dalla sentenza n. 4193/04 del 29/10/2004 si evince chiaramente che il secondo motivo di ricorso è stato respinto solo perché la data del 10 maggio 1978 è stata erroneamente percepita e considerata quale data di dichiarazione dello stato di insolvenza, mentre tale data si riferisce unicamente al decreto di liquidazione coatta, alla correzione dell'errore consegue l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.


Chiedo, pertanto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., la correzione dell'errore sopra evidenziato e, poiché l'applicazione dell'indulto ai sensi del D.P.R. n. 413/1978 alla sentenza del 27 novembre 1989 incide sulla eseguibilità del provvedimento di cumulo, chiedo, ai sensi del secondo comma del citato art. 625-bis c.p.p., la sospensione della esecuzione della sentenza n. 4193/04 del 29/10/2004.

Allego copia della sentenza n. 4193/04 e decreto del 10 maggio 1978, nonché copia del ricorso e della memoria difensiva, evidenziando i passaggi oggetto di errata percezione.

Confermo la nomina dell'avv. Aniello Schettino quale mio difensore di fiducia.

Roma, 2 dicembre 2004.

Rodolfo Marusi Guareschi



È vera la firma

Avv. Aniello Schettino

Avv. Aniello Schettino
C.so S. Tommaso, 20 - 00186 ROMA
Tel. (0621) 234288

5.2.04

M 32 473/2003

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

La Corte di Appello di Bologna, Sezione terza penale, riunita in Camera di Consiglio e composta da:

Dr. Gian Paolo	Ziccardi	Presidente
Dr. Giovanni	Scafa	Consigliere
Dr. Ornella	D'Orazi	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20.01.1950, residente in Parma - Strada Argini Enza n.103

Esaminate le richieste presentate dall'Avv. Stefano Salimbene, difensore del nominato in oggetto, in data 18.11.2003 ai sensi degli artt. 666 e 672 c.p.p. aventi ad oggetto l'applicazione dell'indulto con riferimento alle sentenze di cui al provvedimento di cumulo del Procuratore Generale in data 26.06.2002, considerato che con questo provvedimento si è disposto che il Marusi Guareschi debba espiare in concreto la pena di anni 2 mesi 4 giorni 24 di reclusione ed € 3486,00 di multa,

rilevato che all'odierna udienza camerale si è disposto la riunione dei procedimenti n. 474/2003 M32 e 473/2003 M32 sotto quest'ultimo numero,

- rilevato che con l'istanza presentata nel procedimento 473/03 il ridetto ha chiesto che dalla pena da espiare in concreto risultante dal provvedimento di cumulo fossero detratti anni uno e mesi quattro di reclusione per indulto ex D.P.R. 349/90 applicato alla sentenza del Tribunale di Parma del 13.02.1991 facendo presente che, con sentenze n. 1742 e 1743 del 14.11.1996 divenute irrevocabili il 21.10.1997 e il 19.2.1998, la Corte di Appello di Bologna ha confermato l'applicazione dell'indulto concesso ai sensi del citato D.P.R. nonostante fosse già stato concesso con la citata sentenza del Tribunale di Parma; ed ha richiamato in proposito la giurisprudenza della Cassazione in ordine all'ipotesi di plurima applicazione del medesimo indulto;
- considerato che con l'istanza presentata nel secondo procedimento il predetto ha richiesto che con riferimento alla sentenza indicata al n. 5 del citato provvedimento di cumulo - Corte Appello Bologna 27.11.1989 - la data 10.05.1978 del commesso reato fosse sostituita con quella del 10.02.1978 e che fosse disposta, ai sensi del D.P.R. 4.08.1978 n. 413 sulla sentenza della Corte di Appello di Bologna del

27.11.1989, l'applicazione dell'indulto con detrazione di anni 2 dalla pena in concreto cumulata,

OSSERVA

Occorre premettere, quanto all'oggetto della prima istanza, che la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione inflitta al richiedente con sentenza del Tribunale di Parma 13.2.1991 irrevocabile il 16.11.1994, (punto n. 8 del provvedimento di cumulo) fu interamente condonata ai sensi del D.P.R. 394/90, beneficio successivamente revocato con ordinanza in data 19.10.2000; con la stessa ordinanza furono revocati gli analoghi benefici concessi con le due sentenze emesse lo stesso 14.11.1996 da questa Corte. Sostiene il richiedente che, nonostante lo stesso indulto sia stato più volte concesso tanto da superare i limiti massimi previsti dal provvedimento di clemenza, il Procuratore Generale, nel determinare la pena risultante dal cumulo matematico, non avrebbe tenuto conto che la Corte di Appello, nel concedere il beneficio con le due richiamate sentenze, ben doveva sapere che lo stesso beneficio, in applicazione dello stesso decreto, era già stato concesso con sentenza del Tribunale di Parma. E pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, dovendo essere a conoscenza del giudice che ha concesso l'indulto, la precedente applicazione del medesimo, la riduzione del beneficio in sede esecutiva non poteva ritenersi legittima.

Con la seconda richiesta (proc. N. 474/2003) si fa riferimento alla pena inflitta con sentenza 27.11.1989 (punto n. 5 del provvedimento di cumulo) condonata interamente (anni 2 di reclusione) con D.P.R. 744/81. Tale beneficio fu revocato con ordinanza 9.11.2001 della Corte avendo commesso l'istante un nuovo reato entro i cinque anni previsti dal provvedimento di clemenza. Il Marusi Guareschi ha richiesto pertanto come sopra l'indagine sulla effettiva data del commesso reato di cui alla sentenza sub 5) in modo da rendere possibile l'applicazione dell'indulto secondo il precedente D.P.R. 218/78.

Tanto premesso, va rilevato che la Corte ha revocato i benefici come sopra concessi con due ordinanze in data 19.10.2000 ed in data 9.11.2001. Avverso tali decisioni non risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione, e pertanto sulle medesime si è formato giudicato; la riduzione dei benefici concessi non è infatti avvenuta al momento di calcolare la pena cumulata, con l'ultimo provvedimento del Procuratore Generale, anche se nel provvedimento di cumulo si legge che, quando un indulto è stato applicato più volte erroneamente, lo stesso Procuratore non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni e può eseguire sulla entità complessiva della espianda pena la decurtazione di legge. Tuttavia lo stesso Procuratore Generale ha ricordato che il beneficio concesso con la sentenza sub 5) è stato sì revocato, ma che con la stessa ordinanza in data 9.11.2001, la Corte ha applicato indulto ai sensi del D.P.R. 865/86 per anni 2 sulla pena oggetto del precedente cumulo 21.09.2001.

Pertanto, quanto alla medesima doglianza relativa alla erronea applicazione dell'indulto (secondo il D.P.R. 744/81 anziché secondo il D.P.R. 218/78) relativo alla sentenza sub 5,) l'indagine in sede esecutiva sulla effettiva data di commissione

27.11.1989, l'applicazione dell'indulto con detrazione di anni 2 dalla pena in concreto cumulata,

OSSERVA

Occorre premettere, quanto all'oggetto della prima istanza, che la pena di anni 1 mesi 4 di reclusione inflitta al richiedente con sentenza del Tribunale di Parma 13.2.1991 irrevocabile il 16.11.1994, (punto n. 8 del provvedimento di cumulo) fu interamente condonata ai sensi del D.P.R. 394/90, beneficio successivamente revocato con ordinanza in data 19.10.2000; con la stessa ordinanza furono revocati gli analoghi benefici concessi con le due sentenze emesse lo stesso 14.11.1996 da questa Corte. Sostiene il richiedente che, nonostante lo stesso indulto sia stato più volte concesso tanto da superare i limiti massimi previsti dal provvedimento di clemenza, il Procuratore Generale, nel determinare la pena risultante dal cumulo matematico, non avrebbe tenuto conto che la Corte di Appello, nel concedere il beneficio con le due richiamate sentenze, ben doveva sapere che lo stesso beneficio, in applicazione dello stesso decreto, era già stato concesso con sentenza del Tribunale di Parma. E pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, dovendo essere a conoscenza del giudice che ha concesso l'indulto, la precedente applicazione del medesimo, la riduzione del beneficio in sede esecutiva non poteva ritenersi legittima.

Con la seconda richiesta (proc. N. 474/2003) si fa riferimento alla pena inflitta con sentenza 27.11.1989 (punto n. 5 del provvedimento di cumulo) condonata interamente (anni 2 di reclusione) con D.P.R. 744/81. Tale beneficio fu revocato con ordinanza 9.11.2001 della Corte avendo commesso l'istante un nuovo reato entro i cinque anni previsti dal provvedimento di clemenza. Il Marusi Guareschi ha richiesto pertanto come sopra l'indagine sulla effettiva data del commesso reato di cui alla sentenza sub 5) in modo da rendere possibile l'applicazione dell'indulto secondo il precedente D.P.R. 218/78.

Tanto premesso, va rilevato che la Corte ha revocato i benefici come sopra concessi con due ordinanze in data 19.10.2000 ed in data 9.11.2001. Avverso tali decisioni non risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione, e pertanto sulle medesime si è formato giudicato; la riduzione dei benefici concessi non è infatti avvenuta al momento di calcolare la pena cumulata, con l'ultimo provvedimento del Procuratore Generale, anche se nel provvedimento di cumulo si legge che, quando un indulto è stato applicato più volte erroneamente, lo stesso Procuratore non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni e può eseguire sulla entità complessiva della espianda pena la decurtazione di legge. Tuttavia lo stesso Procuratore Generale ha ricordato che il beneficio concesso con la sentenza sub 5) è stato sì revocato, ma che con la stessa ordinanza in data 9.11.2001, la Corte ha applicato indulto ai sensi del D.P.R. 865/86 per anni 2 sulla pena oggetto del precedente cumulo 21.09.2001.

Pertanto, quanto alla medesima doglianza relativa alla erronea applicazione dell'indulto (secondo il D.P.R. 744/81 anziché secondo il D.P.R. 218/78) relativo alla sentenza sub 5,) l'indagine in sede esecutiva sulla effettiva data di commissione

del fatto non appare affatto necessaria, avendo l'interessato beneficiato dei provvedimenti di clemenza nella misura massima consentita anche secondo quanto sotto precisato.

Va infatti rilevato in ordine all'oggetto della prima richiesta (proc. n. 473/03) che, se è vero che furono concessi tre provvedimenti di clemenza in base allo stesso D.P.R. 394/90 e che per questo la Corte con la richiamata ordinanza in data 19.10.2000 ha revocato il beneficio dell'indulto applicato con sentenze del Tribunale di Parma 13.2.1991 e della Corte di Appello di Bologna in data 14.11.1996, provvedimento camerale passato in giudicato, con la stessa ordinanza la Corte ha concesso, mediante applicazione unitaria in sede di cumulo, l'applicazione del medesimo beneficio alla pena cumulata nella misura di anni 2 di reclusione e £. 10.000.000 di multa ai sensi del D.P.R. 394/90.

Le istanze sopra richiamate siccome infondate devono dunque essere rigettate.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Rigetta le istanze presentate in data 18.11.2003 nell'interesse di Marusi Guareschi Rodolfo.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Bologna, 5.02.2004.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Corte d'Appello di Bologna
Depositata in Cancelleria
oggi 13.2.04.....

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
(D.ssa G. Minervini)

del fatto non appare affatto necessaria, avendo l'interessato beneficiato dei provvedimenti di clemenza nella misura massima consentita anche secondo quanto sotto precisato.

Va infatti rilevato in ordine all'oggetto della prima richiesta (proc. n. 473/03) che, se è vero che furono concessi tre provvedimenti di clemenza in base allo stesso D.P.R. 394/90 e che per questo la Corte con la richiamata ordinanza in data 19.10.2000 ha revocato il beneficio dell'indulto applicato con sentenze del Tribunale di Parma 13.2.1991 e della Corte di Appello di Bologna in data 14.11.1996, provvedimento camerale passato in giudicato, con la stessa ordinanza la Corte ha concesso, mediante applicazione unitaria in sede di cumulo, l'applicazione del medesimo beneficio alla pena cumulata nella misura di anni 2 di reclusione e £. 10.000.000 di multa ai sensi del D.P.R. 394/90.

Le istanze sopra richiamate siccome infondate devono dunque essere rigettate.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Rigetta le istanze presentate in data 18.11.2003 nell'interesse di Marusi Guareschi Rodolfo.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Bologna, 5.02.2004.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Corte d'Appello di Bologna
Depositata in Cancelleria
oggi 13.2.04.....

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA
(D.ssa G. Minervini)

[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
In funzione di Giudice dell'esecuzione
Richiesta di declaratoria di estinzione

ai sensi dell'art. 172 c.p. e degli artt. 676 e 667 c.p.p.

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene del Foro di Salerno, difensore di fiducia del signor MARUSI GUARESCHI Rodolfo, come da procura allegata, espone quanto segue.

L'allegato provvedimento di unificazione pene n. 76/98 emesso il 26/6/2002 dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna a carico di MARUSI GUARESCHI Rodolfo riguarda l'esecuzione delle seguenti sentenze:

- Punto 5. Sentenza 27.11.1989 Corte Appello Bologna, irrevocabile il 23.5.1991. Reato: art. 216 R.D. n. 267/42. Commesso il 10.5.1978. Anni 2 Reclusione. Pena condonata per D.P.R. n. 744/81 (revocato).
- Punto 8. Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma, **irrevocabile il 16.11.1994**. Reato: art. 368 C.P. Commesso il 12.12.1984. Anni 1 Mesi 4 Reclusione. Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.
- Punto 9. Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura Parma, irrevocabile il 25.2.1997. Reato: art. 217 R.D. n. 267/42. Commesso il 23.10.1994. £. 6.750.000 Multa
- Punto 10. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna, irrevocabile il 21.10.1997. Reato: per legge n. 516/82. Commesso dal 1985 al 1989. Anni 1 Mesi 1 Reclusione e £. 6.000.000 Multa. Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.
- Punto 11. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna, irrevocabile il 19.2.1998. Reato: art. 216 L.F. Commesso il 27.9.1984. Anni 2 Reclusione. Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

Considerando che il primo ed il quarto comma dell'art. 172 c.p. prevedono rispettivamente che «La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.» e che «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.», **la sentenza sub 8.**, emessa il 13.2.1991 dal Tribunale Parma, **irrevocabile il 16.11.1994**, non essendosi il condannato mai sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena, **si è estinta il 15.11.2004**, col decorso di un tempo di dieci anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione della pena relativa alla sentenza sub 8. del 13.2.1991 è stata subordinata al verificarsi di una condizione, come previsto dal quinto comma dell'art 172 c.p., essendo stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. 394/1990.

La condizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 394/90 non si è mai verificata, poiché chi ne ha usufruito non ha commesso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di indulto, un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Con ordinanza del 19/10/2000, la Corte d'Appello di Bologna ha revocato l'indulto applicato alla sentenza sub 8. del 13.2.1991 ma non per il verificarsi

della condizione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 394/1990, bensì, come precisato dalla stessa ordinanza (punto 3.) e nel provvedimento di cumulo (pagina 4), al solo fine di ridimensionare la misura dell'indulto mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, per ricondurlo nei limiti di legge.

Pertanto, non essendosi verificata la condizione sospensiva prevista dal D.P.R. 394/1990, **il termine per l'estinzione della pena** relativa alla sentenza sub. 8. del 13.2.1991 **decorre dal 16.11.1994**, giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Si richiama il sesto comma dell'art. 172 c.p., il quale prevede che «Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.».

Essendo esclusa la recidiva di cui al settimo comma dell'art. 172 c.p., non avendo il condannato, ai sensi dell'art. 99 c.p., commesso alcun reato dopo il 16.11.1994 (l'ultimo riguarda la sentenza sub 9. del provvedimento di cumulo, considerato commesso il 23.10.1994), e non avendo lo stesso, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riportato alcuna condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole ai sensi dell'art. 101 c.p.p., **l'estinzione può essere dichiarata a far tempo dal 16.11.2004.**

L'art. 676 c.p.p. stabilisce al comma 1. che «Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione ... della pena ...» e che «In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4», mentre al comma 3. che «Quando accerta l'estinzione ... della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.».

A sua volta, l'art. 667, comma 4 c.p.p. prevede che «Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.».

Ciò premesso,

si chiede

che, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. e dell'art. 172 c.p., il Giudice dell'esecuzione, accertata l'estinzione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza 13.2.1991 del Tribunale Parma, irrevocabile il 16.11.1994, emessa nei confronti di MARUSI GUARESCHI Rodolfo, dichiarati d'ufficio estinta la pena stessa in data 15.11.2004, adottando i provvedimenti conseguenti.


Si allega provvedimento di cumulo del 26/6/2002 ed ordinanza del 19/10/2000.

Con ossequio.

Reggio Emilia - Bologna, 2 novembre 2004.

Avv. Stefano Salimbene

Stefano Salimbene



Corte d'Appello di Bologna

Deposata in Cancelleria da
Avv. Salimbene
oggi

2-XI-04

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
dot.ssa Gemma MINERVINI

Marche per 6 310 per il caso copio - Gley

N. 459/2004 Reg. M32 de plano
N. 1995/0584T RG APP.

12-XI-2004

La Corte di Appello di Bologna, III Sezione Penale, in persona dei magistrati:

dott. G. Sannoner Presidente
dott. G. Della Lucia Consigliere
dott. G. Ferrucci Consigliere

pronuncia la seguente ordinanza nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20.1.1950.

Vista l'istanza in data 2.11.2004 con la quale il difensore del condannato chiede che sia dichiarata estinta, alla data del 16.11.2004, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta dal Tribunale di Parma con sentenza del 13.2.1991, irrevocabile il 16.11.1994, pena facente parte del cumulo adottato con provvedimento della Procura Generale in Sede in data 26.6.2002;

Rilevato:

- che la pena suddetta era stata dichiarata in sentenza condonata ex D.P.R. 394/1990;
- che questa Corte, con ordinanza del 19.10.2000, preso atto che i provvedimenti di applicazione dell'indulto di cui aveva beneficiato il condannato eccedevano i limiti previsti dal decreto di clemenza n. 394/1990, disponeva ridimensionarsi il beneficio, con riferimento alle sentenze del Tribunale di Parma del 5.12.1990, 13.2.1991 e di questa Corte del 14.11.1996, nella misura di due anni di reclusione e £ 10.000.000 di multa sulla pena cumulata con dette sentenze;
- che conseguentemente la Procura Generale in Sede ha adottato il citato provvedimento del 26.6.2002;
- che il difensore deduce che, poiché l'indulto applicato con la sentenza del Tribunale di Parma del 13.2.1991 è stato revocato non per il verificarsi della condizione di cui all'art. 4 del suddetto D.P.R. (nel qual caso il termine iniziale di prescrizione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., decorrerebbe dalla data del verificarsi della condizione), bensì per ridimensionamento del beneficio, di tal che il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna alla pena già coperta dal condono;

Ritenuto:

- che in caso di revoca dell'indulto a seguito di sentenza di condanna per delitto posteriormente commesso, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente (cui aderisce anche questa Corte), il termine iniziale di prescrizione della pena va individuato non nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì nel giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha disposto la revoca (sia tale decisione costituita dalla sentenza di condanna per altri reati con cui sia stata contestualmente disposta la revoca ovvero da ordinanza di revoca adottata ex art. 674 c.p.p.) (vds., da ultimo, Cassazione, I, 19.1.2000, Bizzarro; I, 28.2.2000, Zanon);
- che, infatti, dovendosi distinguere fra irrevocabilità della decisione e eseguibilità in concreto della pena, soltanto quando sia definitivo il provvedimento di revoca dell'indulto sia ha la certezza giudiziale della avvenuta verificaione della causa

Ug

- risolutiva e si verifica la possibilità di dar corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio;
- che il principio enunciato dalla Suprema Corte, che individua il dies a quo del termine prescrizione non già nella data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il nuovo delitto bensì nella data di eseguibilità in concreto della pena a seguito della irrevocabilità del provvedimento di revoca dell'indulto, risulta all'evidenza applicabile anche al caso di specie;
- che infatti la pena inflitta con la sentenza de qua è divenuta in concreto eseguibile soltanto quando l'ordinanza di questa Corte del 19.10.2000, che ha disposto il ridimensionamento del condono, è divenuta irrevocabile, di tal che la prescrizione decennale, avente inizio alla data di irrevocabilità di detta ordinanza, non è maturata;

P.Q.M.

Su parere conforme della Procura Generale in Sede;

Respinge l'istanza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Bologna il 12 novembre 2004

Il Presidente
[Signature]


Il consigliere estensore
[Signature]

Corte d'Appello di Bologna
Deposito in Cancelleria
oggi 12.XI.2004

[Signature]
DIRETTORE DI CANCELLERIA C3
G. Minervini

E' copia conforme all'originale

Bologna, 19 NOV. 2004
DIRETTORE DI CANCELLERIA C3
(Dr.ssa G. Minervini)



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
In funzione di Giudice dell'esecuzione
Opposizione ai sensi dell' art. 667 quarto comma c.p.p.

Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene del Foro di Salerno, difensore di fiducia del signor MARUSI GUARESCHI Rodolfo, come da procura allegata, propone opposizione avverso l'ordinanza N. 459/2004 Reg. M32 de plano e N. 1995/0584T RG APP. con la quale, il 12/11/2004, la Terza Sezione Penale di codesta Corte d'Appello, ha respinto la richiesta di declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/02/1991 divenuta irrevocabile il 16/11/1994.

È evidente l'errore commesso dal collegio giudicante il quale, ha creato una nuova ipotesi di deroga al principio sancito dall'art. 172 c.p. quarto comma. Infatti, l'ordinanza impugnata sancisce che, oltre alle deroghe previste dal legislatore al comma quinto dello stesso articolo (uniche deroghe possibili), ne esiste un'altra: **la revoca dell'indulto non per responsabilità del beneficiario, ma per errore del giudice che l'ha concesso oltre i limiti di legge**. Non v'è chi non veda, in questo, la palese violazione del principio di legalità-tassatività sancito dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25 della nostra Costituzione (ancora in vigore). A nulla valgono le due sentenze richiamate nell'ordinanza, perché riguardano fattispecie diverse, quelle effettivamente previste dal nostro codice penale.

E la decisione opposta risulta tanto più sorprendente ove si consideri che il Collegio, nella premessa, mostra di avere esattamente colto le ragioni di diritto poste alla base dell'istanza inopinatamente rigettata ("Rilevato (...) che il difensore deduce che (...) poiché l'indulto (...) è stato revocato non per il verificarsi della condizione di cui all'art.4 del suddetto D.P.R. (...)")"; mentre nella parte motiva "se ne dimentica" argomentando come se l'indulto fosse invece stato revocato "a seguito di sentenza di condanna per delitto posteriormente commesso". E ciò, si ribadisce, non è vero.

A fondamento del presente atto e come parte integrante ed inscindibile dello stesso, si allega copia del parere pro veritate reso dal prof. Ferrando Mantovani al quale questo difensore non si sente di aggiungere altro.

Premesso quanto sopra, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con la conseguente declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/02/91 irrevocabile dal 16/11/94.

Sant'Ilario d'Enza, 22 novembre 2004

Avv. Stefano Salimbene



Si allegano:

parere pro veritate del prof. Ferrando Mantovani;
sentenze richiamate nell'ordinanza impugnata;
nomina difensore di fiducia;
ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 18/11/2004.

Corte d'Appello di Bologna
Distribuita in Cancelleria
oggi 22/11/04
110

Per copia € 3,10 marchi coperti
opposti nell'originale
Bologna 22/11/04

PARERE LEGALE

Mi è stato posto il quesito se una pena, non sottoposta ad esecuzione entro dieci anni dalla condanna definitiva, possa ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 172 c.p., nel caso in cui la mancata esecuzione fu dovuta all'applicazione di un indulto erroneamente concesso dal magistrato oltre i limiti di legge poi revocato (per la parte eccedente). In scienza e coscienza ritengo di rispondere nei seguenti termini.

*** **** **

Per impostare e risolvere correttamente il presente quesito ritengo che occorra procedere al triplice esame, relativo: 1) all'istituto della prescrizione e alle relative deroghe; 2) all'istituto dell'indulto e della revoca dello stesso; 3) alla diversa incidenza sulla prescrizione della pena delle differenti ragioni della revoca di tale beneficio.

A) Per quanto riguarda l'istituto della prescrizione, va ai presenti fini precisato:

- 1) che la prescrizione è causa estintiva del reato o della pena, legata al decorso del tempo e la cui ratio essendi – non è forse inopportuno ricordare – viene ravvisata nel progressivo venire meno dell'interesse dello Stato alla punizione del reato, il cui ricordo sociale si è andato affievolendo per il trascorrere di un periodo di tempo, prefissato dalla legge, nel quale non si è arrivati all'accertamento definitivo della responsabilità o

all'esecuzione della pena inflitta; nonché nella possibilità di un'intervenuta modifica della personalità, sicché potrebbe risultare non più ragionevole una pena in circostanze, oggettive e soggettive, diverse da quelle alle quali sarebbe stata adeguata;

- 2) che la prescrizione opera automaticamente, ipso iure, sulla base del decorso del tempo previsto dalla legge: a) che, per quanto riguarda la prescrizione del reato, è quello indicato dall'art. 157 c.p., con decorrenza dal giorno della consumazione del reato ecc. (art. 158 c.p.); b) che, per quanto riguarda la prescrizione della pena, è costituito dal decorso di almeno dieci anni dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile (art. 172/1 e 4 c.p.);
- 3) che quanto sopra precisato costituisce il principio regolare, che vale però fuori dei casi in cui la legge preveda espressa deroghe. E tali deroghe sono costituite: a) circa la prescrizione del reato, dalle cause di sospensione e di interruzione della prescrizione stessa, espressamente previste dagli artt. 159 e 160 c.p.; b) circa la prescrizione della pena, dalle seguenti ipotesi: bb) dall'ipotesi prevista dall'art. 172/5, cioè dell'essere l'esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, nel qual caso il tempo necessario per l'estinzione della pena non decorre, secondo il principio generale (art. 72/5), dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, bensì dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata. Il dispositivo dell'art. 172/5 – per concorde opinione – si riferisce, oltre che ai casi di rinvio obbligatorio (donna incinta, madre di infante, ecc.) o facoltativo (domanda di grazia, ecc.), alla sospensione dell'esecuzione della pena o per sospensione condizionale della stessa o a seguito di amnistia, indulto o grazia condizionati; bbb) dalle ipotesi della revoca della sospensione

condizionale, qualora il beneficiario abbia commesso un delitto nel periodo di tempo stabilito dalla legge (artt. 163, 168 c.p.), e della revoca dell'indulto condizionato qualora il beneficiario abbia commesso, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto, un delitto non colposo, con una conseguente pena detentiva non inferiore, secondo l'art. 11 D.P.R. n. 865/1986, ad un anno e, secondo l'art. 4 D.P.R. n. 394/1990, a due anni. **In entrambi i casi la prescrizione viene fatta decorrere, in applicazione dell'art. 172/5, dal giorno in cui sono maturate le suddette condizioni per la revoca (Cass., 18/10/1995, in Riv. pen., 1996, 657). Oppure, secondo altre soluzioni, dal momento in cui è diventato definitivo il provvedimento di revoca del beneficio (Cass., 31/11/95, in Giust. Pen., 1996, II, 389) o dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha accertato la causa della revoca del beneficio (Cass., 16/5/98, in Cass. pen., 1998, 2016);**

4) che, come prima e fondamentale conclusione, è che essendo le sopraelencate deroghe, al principio del decorso della prescrizione della pena dal giorno della sentenza irrevocabile di condanna, le sole e uniche deroghe previste dalla legge, dal magistrato non può essere introdotta alcuna altra deroga a tale principio, diversa da quelle suddette, poiché si tratterebbe di un'analogia in malam partem, notoriamente vietata, o peggio ancora, di un atto di creazione legislativa, in aperto contrasto col principio di legalità-tassatività, sancito dagli artt. 25 Cost. e 1 c.p.

B) Per quanto riguarda, poi, l'istituto dell'indulto, sulla base delle suddette premesse, occorre distinguere:


- 1) il caso della revoca dell'indulto condizionato, cioè per avere il beneficiario commesso un delitto non colposo nei termini fissati dai sopramenzionati decreti del 1986 e 1980; la quale revoca, essendo espressamente prevista dai suddetti decreti, legittima la deroga, sopraindicata, al principio del decorso della prescrizione dal giorno della sentenza irrevocabile di condanna;
- 2) il caso, totalmente diverso, della revoca dell'indulto, non perché il beneficiario ha commesso un successivo delitto, ma per la ben differente ragione che il beneficio fu erroneamente concesso oltre i limiti di legge. Si tratta di un'ipotesi, non prevista in alcun modo come deroga al principio del decorso della prescrizione della pena dal giorno della sentenza irrevocabile di condanna; il quale principio deve, pertanto, trovare anche nel caso di specie applicazione. Con la conseguente e coerente distinzione tra:
 - a) il caso in cui, revocato il beneficio, si dia luogo all'esecuzione della pena prima che sia decorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile di condanna. Ed in questo caso, non essendovi ancora verificata la prescrizione, il condannato dovrà ovviamente scontare la pena;
 - b) il caso in cui, revocato il beneficio, sia poi decorso il suddetto termine decennale senza che sia stato dato il via alla esecuzione della pena. Ed in questo caso, essendosi verificata la prescrizione della pena, il condannato non potrà, altrettanto ovviamente, essere sottoposto all'esecuzione della pena.

C) Per concludere, questo secondo caso corrisponde a quello, oggetto del quesito postumi, rispetto al quale resta preclusa l'esecuzione della pena, in quanto la pena è estinta per prescrizione: 1) perché non ricorre alcuno dei fatti imputabili al condannato e che comportano per legge

deroga al principio sancito dall'art. 172/4: cioè né la commissione di un delitto nei termini di cui ai decreti del 1986 e 1990, né la volontaria sottrazione da parte del condannato all'esecuzione già iniziata della pena (art. 172/4); 2) perché la mancata esecuzione della pena fu dovuta esclusivamente all'altrui erronea applicazione dell'indulto oltre i limiti di legge; 3) perché è irrilevante che la revoca dell'indulto, per la suddetta ragione, avvenga dopo o anche prima del decorso del termine decennale di prescrizione, poiché ciò che è decisivo è il fatto che non sia intervenuto, come non è intervenuto nel caso di specie, l'inizio dell'esecuzione prima della verifica del suddetto termine prescrizione; 4) perché il sottoporre il condannato in questione all'esecuzione costituirebbe una deroga al principio del decorso del termine di prescrizione del giorno della sentenza irrevocabile di condanna; la quale, non rientrando tra quelle sopraelencate, espressamente e tassativamente previste dalla legge, si porrebbe in palese contrasto col principio di legalità tassatività, in quanto operazione di analogia in malam partem (anche se non si sa quale sarebbe la norma in materia applicata analogicamente) o, peggio, atto di produzione legislativa da parte del magistrato; 5) perché, in assenza di un'espressa deroga legislativa al principio dell'art. 172/1 e 4, l'avvenuto decorso del termine decennale del giorno della sentenza irrevocabile di condanna esplica pienamente il suo effetto estintivo, conformemente alla sua ratio essendi sopraindicata; 6) perché, in breve, si legittimerebbe altrimenti l'assurdo logico, prima che giuridico, dell'attivazione di una pena già prescritta: della reviviscenza di una pena già estinta.

10 novembre 2004

Prof. Avv. Ferrando Mantovani





CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
CANCELLERIA PENALE CENTRALE

N. Reg. M32: 490/2004

riunito al n. 491/04, H. 32

N. R.G. APP.: 1995/0584T

VERBALE DI COMPARIZIONE DELLE PARTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
 NEL PROCEDIMENTO PER INCIDENTE DI ESECUZIONE

L'anno 2004 e questo di 21 del mese di dicembre alle ore ~~9,00~~ ^{11,15},
 nella Camera di Consiglio della 3° Sezione penale dell'intestata Corte,
 avanti i seguenti Magistrati:

- 1) Dz. Gian Paolo Licarini Presidente
- 2) Dz. Giorgio Dello Iuice Consigliere
- 3) Dz. Giancarlo Ferrucci Consigliere

con l'assistenza di _____; sono comparsi:

- 1) il Procuratore Generale della Repubblica nella persona del Dott. Roberto Mascollini
- 2) il difensore Avv. Stefano Salimbene del foro di Salerno EVER. DOM.
S. ILARIO D'ENNA - e avv. Giovanni Fiore del Foro di Firenze
- 3) il quale deposita nomine che si allega al verbale.

espressamente e regolarmente avvisati per l'udienza odierna, allo scopo di essere sentiti in merito al ricorso promosso nei confronti di

MARUSI GUARESCHI RODOLFO nato a Salsomaggiore Terme il
20/01/1950

Uchi Colliero

udita la relazione svolta dal dott. Ferrucci

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la revoca al farne
per espresso del proprio ufficio

a questo punto il Presidente dà la parola ai difensori i quali concludono _____

chiedono l'adempimento delle istanze.

quindi la Corte si riserva _____

chiuso alle ore 11,25

L'AUSILIARIO

IL CANCELLIERE C1
dr.ssa Valeria BETTI

IL PRESIDENTE 



33147

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

CANCELLERIA PENALE CENTRALE

FAX N. 051/644.95.76

OGGETTO: MARUSI GUARESCHI RODOLFO n. 20/01/1950 Salsomaggiore Terme

AL SIG. DIRETTORE
DELLA CASA CIRCONDARIALE/RECLUSIONE
di PARMA

Prego inviare, con cortese urgenza, la posizione giuridica relativa al nominato in oggetto.

Ringrazio.

Bologna, 20/12/2004

IL CANCELLIERE RG



IN CASO DI RICEZIONE DIFETTOSA CHIAMARE:

TEL. 051.201435

TEL. 051.201438

Ruffino
[Handwritten signature]

SIAP
MSP500

CASA CIRCONDARIALE DI PARMA (PR)
POSIZIONE GIURIDICA DETTAGLIATA RELATIVA A:

MARUSI GUARESCHI RODOLFO MATRICOLA: BB11-02-00042
DI: FU' RODOLFO E DI: GUARESCHI IVANA
NATO IL: 20/ 1/1950 A: SALSOMAGGIORE TERME (PR)
DATA DI ARRESTO: 7/ 2/2002

FATTO N. 001 : SCARCARATO

SCARCARAZIONE AVVENUTA IL 8/ 2/2002 PER:
REVOCA ORDIN. CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NUM.263/01Trib DEL: 8/ 3/2001
EMESSO DA: TRIBUNALE DELLA LIBERTA' NOTIFICA: 7/ 2/2002
SEDE DI: PALERMO (PA)

In data 07.02.2002, tratto in arresto dal Personale della Questura di PARMA, in esecuzione dell'Ordinanza di RIPRISTINO DELLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE NR.263/01 Trib. Lib. emessa in data 08-03-2001 dal Tribunale della Liberta' di Palermo, divenuta esecutiva in data 05-02-2002, avendo la Corte Suprema di Cassazione Roma in data 05-02-02 rigettato il ricorso del detenuto De quo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con provvedimento nr.14546/00 R.G. N.R. e 1277/00 R.G.GIP e 262/01 R.G. Lib. del 06-02-02 dispone che sia data esecuzione alla ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo - nonche' al provvedimento della Corte di Cassazione emesso in data 05-02-02.

DESCRIZIONE DELLE PENE (TENUTO CONTO DELLA SENTENZA E DEI PROVVED. SUCCESSIVI)

*** DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI CONTESTATI ***

- ART. 416 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 56 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 61 L/NUM: 7-9 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 110 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 624 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 625 COMMA: 1 L/NUM: 2-5 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 61 L/NUM: 11 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 110 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 624 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 625 L/NUM: 2-5 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 110 DEL CODICE PENALE COLLEGATO CON
- ART. 615 TER COMMA: 1-2 DEL CODICE PENALE

*** DESCRIZIONE DEI REATI ***

Associazione a delinquere, tentato furto aggravato in concorso e concorso in accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

SIAP
MSP500

CASA CIRCONDARIALE DI PARMA (PR)
POSIZIONE GIURIDICA DETTAGLIATA RELATIVA A:

MARUSI GUARESCHI RODOLFO MATRICOLA: BB11-02-00042
DI: FU' RODOLFO E DI: GUARESCHI IVANA
NATO IL: 20/ 1/1950 A: SALSOMAGGIORE TERME (PR)
DATA DI ARRESTO: 7/ 2/2002

FATTO N. 001 : SCARCARATO

ORDINE DI SCARCARAZIONE NUM.14546/00rg DEL: 8/ 2/2002
MESSO DA: G.I.P. C/O TRIBUNALE NOTIFICA: 8/ 2/2002
DEDE DI: PALERMO (PA)

In data 08/02/2002, il Tribunale Ufficio G.I.P. di Palermo, con ordinanza nr. 14546/2000 R.G.N.R. emessa in pari data, ordina la scarcerazione del MARUSI GUARESCHI se non detenuto per altra causa per revoca della custodia cautelare in carcere, revocando altresì la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG applicata con ordinanza del 10/2/01

DESCRIZIONE DELLE PENE (TENUTO CONTO DELLA SENTENZA E DEI PROVVED. SUCCESSIVI)
=====

SCARCARAZIONE IMMEDIATA PER:
REVOC. ORDIN. CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

=====

CORRENZA 7/ 2/2002 SCADENZA 8/ 2/2002 FORNITA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

IN DATA 08/02/2002 IL TRIBUNALE UFFICIO G.I.P. DI PALERMO, CON ORDINANZA NR. 14546/2000 R.G.N.R. EMESA IN PARI DATA, ORDINA LA SCARCARAZIONE DEL MARUSI GUARESCHI SE NON DETENUTO PER ALTRA CAUSA PER REVOC. DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE, REVOCANDO ALTRESI' LA MISURA CAUTELARE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA PG APPLICATA CON ORDINANZA DEL 10/2/01

(Cognome, nome) QUARESCHI MARUS ROFOLDO NATA IL 20-1-1950 A SALSO MAGGIO

Condannato con sentenza: PROV. TO CUNICO 26-6-2002
in giudicato il _____

Reati commessi: _____
_____ in data _____

Carceraz. preventiva: _____

Pene inflitte: ANNI 2 MESI 4 GIORNI 24 RECL.
+ NULLA

Carceraz. sofferta in IN DATA 27-4-2004 QUESTA PROCURA
sede di esecuzione: GENERALE HA EMESSO ORDINE DI ESECUZIONE
Benefici usufruiti: CON ORD. 25-5-2004 CORTE APP. BOLOGNA
SOSPENDE L'ESECUZIONE.

- Si allega copia provvto cumulo
copia ord. di esecuzione
copia ord. 25-5-2004 C.A.B.

IL CANCELLIERE
(Giovanni Mariani)

30 DIC. 2004



ALLA CANCELLERIA CENTRALE
DEI TRIBUNALI
di CORTE APP. SEDE

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Penale

M 32 177/2004
584/95 + 705/9 Rg App.

La Corte, composta dai Magistrati:

Dr. Giuseppe	Sannoner	Presidente
Dr. Giorgio	Della Lucia	Consigliere
Dr. Giovanni	Scafa	Consigliere rel.


Sciogliendo la riserva relativa alla istanza presentata ai sensi dell'art. 670 c.p.p. nell'interesse di Marusi Guareschi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20.01.1950, rilevato che con ordinanza in data 20.04.2004 si è disposto la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza in data 5.02.2004 nei confronti del predetto con la quale si era rigettata la richiesta di applicazione del beneficio dell'indulto relativo a due sentenze, avendo l'istante presentato avverso la medesima prima ordinanza ricorso per cassazione, considerato che con l'istanza oggetto dell'odierno esame, il difensore ha chiesto alla Corte di revocare, annullare, sospendere o come meglio l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna ai sensi della norma di cui all'art. 670 c.p.p., rilevato che in effetti la Procura Generale ha emesso in data 27.04.2004 ordine di carcerazione per espiazione della pena residua nei confronti del medesimo Marusi Guareschi, ritenuto pertanto che avverso l'esecuzione sia stato presentato incidente di esecuzione per difetto del titolo esecutivo e che, in effetti, dato che la Corte ha già disposto la sospensione dell'esecuzione del proprio provvedimento, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, ne consegua la necessità della sospensione dell'ordine di carcerazione in quanto al momento il provvedimento non è divenuto esecutivo, visto il parere contrario del Procuratore Generale,

P.Q.M.


Visto l'art. 670 c.p.p.,
sospende l'esecuzione del provvedimento del Procuratore Generale in data 27.04.2004 con il quale si ordina l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna 5.04.2004 e si dispone la carcerazione di Marusi Guareschi Rodolfo.
Si comunichi.

Bologna, 25.05.2004

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato
in cancelleria
26.05.04
CANCELLIERE B



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

n° 76/98 reg. esec.

ORDINE DI ESECUZIONE

Il Procuratore Generale della Repubblica

Visto il provvedimento di unificazione pene della Procura Generale di Bologna in data 26.6.2002, con il quale **GUARESCHI MARUSI Rodolfo**, nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR) residente a Parma Strada Argini Enza n. 103, domiciliato a Sant'Ilario d'Enza (RE) Via XXV Aprile Ovest n. 2 è stato condannato alla pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione**;

Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza 5.4.2004 ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale;

visto l'articolo 656 del codice di procedura penale,

ordina

l'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e dispone la carcerazione del condannato per l'espiazione della pena residua di **Anni 2 Mesi 4 Giorni 24 di reclusione**.

Dispone

perciò che gli agenti della Forza pubblica, assicuratisi della persona del condannato, gli consegnino copia di questo ordine e quindi lo conducano nel più vicino Istituto di detenzione per espiarvi la pena sopra indicata.

Manda

alla Segreteria di trasmettere l'ordine di esecuzione a chi deve eseguirlo, di notificarne copia al difensore del condannato e di procedere a tutti gli adempimenti di sua competenza.

Il condannato risulta avere difensori di fiducia, **Avv. Aniello SCHETTINO del Foro di Parma ed Avv. Stefano SALIMBENE del Foro di Salerno**.

Bologna, 27 aprile 2004

IL PROCURATORE GENERALE
F.to dr. **Giuseppe MATTIOLI, Sost.**

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bologna, 27.4.2004

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Giulio SARNO





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE

N. 76/98 Esec.

Visti gli atti di esecuzione a carico di GUARESCHI MARUSI Rodolfo
nato il 20.1.1950 a Salsomaggiore Terme (PR)
ed attualmente residente a Parma Strada Argini Enza n. 103.

Premesso che nei confronti del predetto sono state, fra l'altro, emesse le seguenti sentenze di condanna:

1. Sentenza 26.1.1970 Pretore Parma,
irrevocabile il 16.2.1970
AMNISTIATA
2. Sentenza 10.6.1976 Pretore Parma
irrevocabile il 7.6.1977
AMNISTIATA
3. Sentenza 17.3.1977 Pretore Bologna
irrevocabile il 5.5.1977
AMNISTIATA
4. Sentenza 21.1.1987 Tribunale Parma
irrevocabile l'8.3.1991
Reato: art. 1 comma 2 n. 2 Legge n. 516/82.
Compresso nel gennaio 1984
Mesi 4 Giorni 15 Arresto
Pena sospesa.
Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di
Bologna, revoca il beneficio della Pena Sospesa.
Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza perché
i fatti non sono più previsti dalla legge come
reato.
5. Sentenza 27.11.1989 Corte Appello Bologna,
irrevocabile il 23.5.1991.
Reato: art. 216 R.D. n. 267/42.
Compresso il 10. 5.1978.

Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio

A. 2 M. - GG. - R.

Di una impresa commerciale ed incapacità
Ad esercitare Uffici direttivi presso qualsiasi
Impresa per anni 10.
Pena interamente condonata ai sensi del
D.P.R. N. 744/81.

6. Sentenza 23.10-1987 Tribunale Parma
irrevocabile il 23.6.1993.
Reato: art. 1 comma 2-6 Legge n. 516/82,
art. 81 C.P.
Commesso il 23.4.1985.
A. - M. 3 GG. - A. £ 9.000.000 A.
Pene accessorie.
Pena sospesa.
Con ordinanza 9.7.1999 Corte d'Appello di
Bologna revoca il beneficio della Pena Sospesa.
Con ordinanza 15.12.2000 la Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza perché i
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

7. Sentenza 5.12.1990 Tribunale Parma,
irrevocabile il 2.11.1993.
Reato: art. 1 Legge n. 516/82, art. 81 C.P.
A. - M. 4 GG. - A. £ 12.000.000 A.
Pene accessorie.
Pena interamente condonata per D.P.R. N. 394/90
Con ordinanza 15.12.2000 Corte d'Appello di
Bologna revoca la suddetta sentenza poiché i
Fatti non sono più previsti dalla legge come reato.

8. Sentenza 13.2.1991 Tribunale Parma irrevocabile
il 16.11.1994.
Reato: art. 368 C.P.
Commesso il 12.12.1984.

Pena condonata per D.P.R. n. 394/90.

A. 1 M. 4 GG. - R.

9. Decreto 20.1.1997 G.I.P. Pretura Parma,
irrevocabile il 25.2.1997.
Reato: art. 217 R.D. n. 267/42.
Commesso il 23.10.1994.
A. - M. 3 GG. - R.
Pena accessoria: inabilitazione all'esercizio
Di una impresa commerciale per anni 1,
incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa per anni 1.
Sostituita la reclusione con

£. 6.750.000 M.

10. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,
Irrevocabile il 21.10.1997.
Reato: per Legge n. 516/82.
Commesso dal 1985 al 1989.
A. 2 M. 2 GG. - R. £ 12.000.000 M.
Pena accessoria: interdizione perpetua di
Componente di commissione tributarie
Più art. 6 Legge n. 516/82
Pubblicazione sentenza sulla Gazzetta di
Parma.
Condonati anni 2 di reclusione e £ 10.000.000 di
Multa e le pene accessorie per D.P.R. N. 394/90.
Con ordinanza 15.12.2000 Corte Appello Bologna
Revoca la suddetta sentenza limitatamente alle
Condanne relative ai reati di cui agli artt. 1, 3 e 4
comma 1 lett. D). Ridetermina la pena per il residuo
reato di cui all'art. 4 comma 1 lett. F) della legge
n. 516/82 in

A. 1 M. 1 GG. - R. £ 6.000.000 M.

11. Sentenza 14.11.1996 Corte Appello Bologna,
irrevocabile il 19.2.1998.
Reato: art. 216 L:F:
Commesso il 27.9.1984.

A. 2 M. - GG. - R.

**Carcerazione sofferta: dal 4 al 9/9/99 pari a
giorni 6 recl.**

Pena accessoria: inabilitazione
All'esercizio di un'impresa commerciale
E incapacità ad esercitare uffici direttivi
Presso qualsiasi impresa per anni 10.
Pene interamente condonate per D.P.R.
N. 394/90.

RILEVATO

- che il beneficio dell'indulto concesso al condannato ex D.P.R. 18.12.1981 n. 744 - con la sentenza sub 5) deve essere revocato di diritto ai sensi dell'art. 10 decreto citato, avendo egli commesso entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del citato decreto di clemenza, il delitto non colposo di cui alla sentenza sub 8) per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei di reclusione;

- che sulla pena cumulata il condannato può usufruire del condono ex D.P.R. 16.12.1986 n. 865 nella misura di anni 2 di reclusione.

RITENUTO

-che quando un indulto sia stato applicato più volte, oltre la misura stabilita complessivamente da giudici diversi, il P.M. non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni al giudice competente, ma deve invece emettere provvedimento di cumulo ex art. 663 C.P.P. ed eseguire per una volta sola, sulla entità complessiva della espiaanda pena, la decurtazione stabilita dal decreto di indulto, già ritenuto applicabile dagli organi competenti in occasione delle sentenze di condanna in precedenza pronunciate

-che è quindi necessario procedere alla unificazione delle pene come sopra indicate;

-che nel caso di specie, è più favorevole al condannato procedere alla determinazione della pena unificata secondo il criterio del cumulo matematico delle singole pene inflitte;

-che la competenza appartiene a questa Corte di Appello, come giudice dell'esecuzione in virtù della sentenza sub 11), ultima passata in giudicato;

Visto l'art. 10 D.P.R. 18.12.1981 N. 744

Visto l'art. 6 D.P.R. 16.12.1986 n. 865

Visto l'art. 1 D.P.R. 22.12.1990 n. 394

Visto l'art. 663 C.P.P.

DISPONE

l'unificazione delle pene come sopra inflitte in complessivi : **ANNI 6 MESI 5 DI RECLUSIONE E £ 12.750.000 DI MULTA.**

RILEVATO

Che la Corte d'Appello di Bologna:

- 1) con ordinanza 9/11/2001 ha revocato il beneficio dell'indulto concesso ex D.P.R. n. 744/81 con sentenza sub 5) ed ha concesso l'indulto ex D.P.R. n. 865/86 nella misura di anni 2 recl.;
- 2) con ordinanza 28/5/2002 ha dichiarato estinte tutte le pene accessorie indicate nel presente provvedimento di cumulo;

ORDINA

che dalla pena come sopra cumulata siano detratti:

a) per espiazione di pena

a. m. gg. 6 R.

b) per indulto ex D.P.R. n. 865/86

a. 2 m. gg. R.

c) per indulto ex D.P.R. n. 394/90

a. 2 m. gg. R. £ 6.000.000 M.

e così complessivamente

a. 4 m. gg. 6 R. £ 6.000.000 M.

DISPONE

di conseguenza che **GUARESCHI MARUSI Rodolfo** debba espiaare in concreto la pena di : **ANNI 2 MESI 4 GIORNI 24 DI RECLUSIONE ED € 3486,00 (pari a £ 6.750.000) DI MULTA.**


ORDINA

che il presente provvedimento sia notificato, nelle forme di legge, all'interessato.

Rilevato che per questa procedura risulta assistito dal difensore di fiducia **AVV. Aniello SCETTINO del Foro di Parma**, dispone che il presente provvedimento sia notificato a quest'ultimo nelle forme di legge.

Il presente provvedimento di unificazione pene revoca e sostituisce quello emesso in data 21.9.2001 pari numero.

Bologna, 26 giugno 2002


IL PROCURATORE GENERALE
Dr. Giuseppe MATTIOLI, Sost.

N. 490+491/2004 Reg. M32
N. 1995/0584T RG APP.

La Corte di Appello di Bologna, III Sezione Penale, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. G.P. Ziccardi Presidente
dott. G. Della Lucia Consigliere
dott. G. Ferrucci Consigliere

pronuncia la seguente ordinanza nei confronti di Marusi Guareschi Rodolfo, nato a Salsomaggiore Terme il 20.1.1950, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21.12.2004.

Rilevato che con ordinanza del 12.11.2004 questa Corte ha respinto l'istanza in data 2.11.2004 con la quale il difensore del condannato Marusi Guareschi Rodolfo chiedeva che fosse dichiarata estinta, alla data del 16.11.2004, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta dal Tribunale di Parma con sentenza del 13.2.1991, irrevocabile il 16.11.1994, pena facente parte del cumulo adottato con provvedimento della Procura Generale in Sede in data 26.6.2002, con la seguente motivazione:

" Rilevato:

- che la pena suddetta era stata dichiarata in sentenza condonata ex D.P.R. 394/1990;
- che questa Corte, con ordinanza del 19.10.2000, preso atto che i provvedimenti di applicazione dell'indulto di cui aveva beneficiato il condannato eccedevano i limiti previsti dal decreto di clemenza n. 394/1990, disponeva ridimensionarsi il beneficio, con riferimento alle sentenze del Tribunale di Parma del 5.12.1990, 13.2.1991 e di questa Corte del 14.11.1996, nella misura di due anni di reclusione e £ 10.000.000 di multa sulla pena cumulata con dette sentenze;
- che conseguentemente la Procura Generale in Sede ha adottato il citato provvedimento del 26.6.2002;
- che il difensore deduce che l'indulto applicato con la sentenza del Tribunale di Parma del 13.2.1991 è stato revocato non per il verificarsi della condizione di cui all'art. 4 del suddetto D.P.R. (nel qual caso il termine iniziale di prescrizione della pena, ai sensi dell'art. 172 c.p., decorrerebbe dalla data del verificarsi della condizione), bensì per ridimensionamento del beneficio, di tal che il termine di prescrizione decorrerebbe dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna alla pena già coperta dal condono;

Ritenuto:

- che in caso di revoca dell'indulto a seguito di sentenza di condanna per delitto posteriormente commesso, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente (cui aderisce anche questa Corte), il termine iniziale di prescrizione della pena va individuato non nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì nel giorno in cui è diventata definitiva la decisione che ha disposto la revoca (sia tale decisione costituita dalla sentenza di condanna per altri reati con cui sia stata contestualmente disposta la revoca ovvero da ordinanza di revoca adottata ex art. 674 c.p.p.) (vds., da ultimo, Cassazione, I, 19.1.2000, Bizzarro; I, 28.2.2000, Zanon);
- che, infatti, dovendosi distinguere fra irrevocabilità della decisione e eseguibilità in concreto della pena, soltanto quando sia definitivo il provvedimento di revoca dell'indulto sia ha la certezza giudiziale della avvenuta verifica della causa

u

risolutiva e si verifica la possibilità di dar corso alla concreta esecuzione della pena già coperta dal beneficio;

- che il principio enunciato dalla Suprema Corte, che individua il *dies a quo* del termine prescrizione non già nella data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il nuovo delitto bensì nella data di eseguibilità in concreto della pena a seguito della irrevocabilità del provvedimento di revoca dell'indulto, risulta all'evidenza applicabile anche al caso di specie;
- che infatti la pena inflitta con la sentenza *de qua* è divenuta in concreto eseguibile soltanto quando l'ordinanza di questa Corte del 19.10.2000, che ha disposto il ridimensionamento del condono, è divenuta irrevocabile, di tal che la prescrizione decennale, avente inizio alla data di irrevocabilità di detta ordinanza, non è maturata;"

Rilevato che con atto di opposizione del 22.11.2004 il difensore ha chiesto l'annullamento della suddetta ordinanza, con la conseguente declaratoria di estinzione della pena sopra indicata, allegando un parere *pro veritate* espresso da cattedratico di diritto penale;

Ritenuto:

- che l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza *de qua*, essendo stato applicato il condono, era subordinata al verificarsi della condizione di cui all'art. 4 D.P.R. n. 394/1990, così che il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione ha potuto cominciare a decorrere soltanto quando la Corte, con ordinanza del 19.10.2000 emessa a richiesta della Procura Generale, ha preso atto della concessione del medesimo condono in misura superiore a quella consentita, in relazione sia alla suddetta pena che a quella inflitta con altre sentenze, e ha dovuto revocare il beneficio concesso con la citata sentenza;
- che, di conseguenza, il termine iniziale della prescrizione è individuabile nel momento in cui la pena è divenuta concretamente eseguibile, vale a dire quando la suddetta ordinanza della Corte è divenuta esecutiva, di tal che non è maturata a tutt'oggi la causa estintiva della pena in questione;
- che, anche qualora, contrariamente opinando, si intendesse individuare comunque il termine iniziale nella data di irrevocabilità della sentenza (16.11.1994), quando fu emessa l'ordinanza di revoca del condono, che ha reso in concreto eseguibile la pena, non era maturata la prescrizione e, d'altra parte, risulta dagli atti che la Procura Generale in Sede, a seguito dell'ordinanza, ha iniziato la procedura esecutiva, mediante emanazione del provvedimento di cumulo in data 26.6.2002 nonché ulteriore provvedimento del 27.4.2004, con cui fu nuovamente ordinata la carcerazione del condannato, a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale;
- che va pertanto confermato quando disposto con l'ordinanza opposta;

Rilevato altresì che con istanza del 22.11.2004 il difensore del medesimo condannato ha chiesto l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. alle sentenze emesse da questa Corte il 27.11.1989, irr. il 23.5.1991, di condanna ad anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 216 L.F. commesso il 10.5.1978, e il 14.11.1996, irr. 19.2.1998, di condanna ad anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 216 L.F. commesso il 27.9.1984, con la possibile conseguenza, in caso di accoglimento, della concessione della sospensione condizionale per la residua pena da scontare;

C

Ritenuto che non sussistono concreti elementi per ritenere che i due reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, sia in relazione alla lontananza temporale delle condotte sia perché nessun sintomo al riguardo si rileva dalla lettura delle sentenze, sia infine perché nessun dato significativo è stato fornito dal condannato, al di là di quello oggettivo della medesimezza dei titoli di reato, che però è all'evidenza insufficiente, di per sé, a provare la continuazione;

P.Q.M.



Su parere conforme della Procura Generale in Sede;

- respinge l'opposizione all'ordinanza del 12.11.2004 e conferma il suddetto provvedimento;
- respinge l'istanza di applicazione dell'art. 671 c.p.p.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente



Il consigliere estensore



Notificata al difensore avv. Dr. Stefano Salimbeni

oggi 22/12/2004 ai sensi dell'art. 148, comma 4°, c.p.p.

a mano propria

IL PUBBLICO UFFICIALE ADDETTO

IL CANCELLIERE B3
Ernesto PRIORI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ricorso ai sensi degli artt. 606 e 666 comma 6, c.p.p.

Il sottoscritto avv. Giovanni Flora del Foro di Firenze, difensore di fiducia del signor MARUSI GUARESCHI Rodolfo, propone

RICORSO

per violazione di legge, contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna N. 1995/0584T RG APP (N. 490-491/2004 Reg. M32), depositata il 22/12/2004, con la quale è stata rigettata opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4 c.p.p., avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 12/11/2004, emessa de plano ai sensi del primo comma dell'art. 676 c.p.p. e del quarto comma dell'art. 667 c.p.p.

MOTIVI

1) Violazione dell'art. 172 c.p.

Con sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, il signor MARUSI GUARESCHI Rodolfo è stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sulla quale è stato applicato l'indulto ai sensi del D.P.R. 22/12/1990, n. 394.

La sentenza è divenuta irrevocabile in data 16/11/1994 e fa parte del provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla Procura Generale di Bologna in data 26/6/2002.

Con ordinanza del 19/12/2004, la Corte d'Appello di Bologna ha ridimensionato, ai sensi del secondo comma dell'art. 174 c.p. e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 663 c.p.p., l'indulto applicato alle sentenze oggetto del provvedimento di cumulo del 26/6/2002, compresa quella del Tribunale di Parma del 13/2/1991.

In data 2/11/2004, è stata presentata richiesta di declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 172 c.p., della pena relativa alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/2/1991, divenuta irrevocabile il 16/11/1994, a far tempo dal 15/11/2004.

Con ordinanza del 12/11/2004, depositata il 18/11/2004, emessa de plano ai sensi del primo comma dell'art. 676 c.p.p. e del quarto comma dell'art. 667 c.p.p., la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'istanza presentata il 2/11/2004.

L'istanza è stata respinta perché, secondo la Corte d'Appello, «la pena inflitta con la sentenza de qua è diventata in concreto eseguibile quando l'ordinanza di questa Corte del 19/12/2000, che ha disposto il ridimensionamento del condono, è divenuta irrevocabile, di tal che la prescrizione decennale, avente inizio alla data di irrevocabilità di detta ordinanza, non è maturata.»

Contro l'ordinanza del 12/11/2004, è stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 676 c.p.p., sul presupposto che, a prescindere dal fatto che in data 12/11/2004 la pena relativa alla suddetta sentenza del 13/12/1991 non era ancora estinta, poiché il termine di dieci anni dal giorno in cui la condanna è

divenuta irrevocabile è scaduto il 15/11/2004 (ed infatti per quest'ultima data è stata chiesta la dichiarazione di estinzione), il quarto comma dell'art. 172 c.p.p. stabilisce che «**Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile**, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.» mentre il quinto comma dello stesso art. 172 c.p.p. prevede che «**Se l'esecuzione della pena è subordinata** alla scadenza di un termine o **al verificarsi di una condizione**, il tempo necessario per la estinzione della pena **decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.**»

Nel caso specifico, la condizione si riferisce all'indulto applicato alla sentenza ai sensi del D.P.R. 22/12/1990, n. 394, il cui art. 4 prevede che «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.»

In relazione alla sentenza del 13/12/1991, il beneficio dell'indulto non è stato revocato di diritto, poiché chi ne ha usufruito non ha commesso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

L'indulto è invece stato ridimensionato, ai sensi del secondo comma dell'art. 174 c.p. e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 663 c.p.p., per effetto di successive sentenze alle quali era stato applicato lo stesso indulto, come del resto esattamente precisato nell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 19/12/2000, nella quale si legge, al punto 3., «Tanto premesso, osserva la Corte, quanto alla richiesta di revoca dei provvedimenti di applicazione dell'indulto, poiché complessivamente eccedente i limiti previsti dal decreto di clemenza n. 394 dell'anno 1990, che la stessa appare perfettamente aderente al dettato dell'art. 174, secondo comma, c.p., venendo in considerazione, piuttosto che la revoca, il c.d. ridimensionamento del beneficio», seguita dal testo della massima tratta da Cass. pen. sez I, 15 ottobre 1996, n. 5277.

Pertanto, poiché relativamente alla sentenza del 13/12/1991 la condizione prevista dal quinto comma dell'art. 172 c.p. non si è mai verificata, il termine decennale decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, e cioè dal 16/11/1994.

Nell'ordinanza del 12/11/2004 è richiamata la massima di Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441 - Pres. Fazzioli E - Rel. De Nardo G - Zanon - P.M. (conf.) Galasso A, secondo la quale «Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione.» e, in quel caso, naturalmente, «Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente

concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.».

Tale massima si riferisce, come si legge chiaramente nella sentenza dalla quale è stata tratta, che si allega, ad un caso nel quale, come previsto dal quinto comma dell'art. 172 c.p.p., «verificatasi la decadenza dal beneficio», «il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui ... la pena può essere concretamente posta in esecuzione.» In quel caso si è verificata la decadenza dell'indulto che non si è invece mai verificata nel caso in esame.

Al contrario, nel caso della sentenza del 13/12/1991, né le sentenze emesse successivamente alla data del 16/11/1994 in cui è divenuta irrevocabile, né l'ordinanza del 19/12/2000, hanno revocato l'indulto per l'avverarsi della condizione prevista dall'art. 4 del D.P.R. 22/12/1990, n. 394, non avendo l'interessato commesso reati che potessero dar luogo a revoca (le sentenze del 5/12/1990 e del 14/11/1996, cui si riferisce l'ordinanza del 19/12/2000, oltre ad essere state oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p., si riferivano a fatti antecedenti il 1990 e quindi alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 394/90.)

A fondamento dell'atto di opposizione e come parte integrante ed inscindibile dello stesso, è stato allegato parere pro veritate reso dal prof. Ferrando Mantovani.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Bologna ha sostenuto le stesse motivazioni contenute nell'ordinanza del 12/11/2004 emessa «de plano», aggiungendo che «anche qualora, contrariamente opinando, si intendesse individuare comunque il termine iniziale nella data di irrevocabilità della sentenza (16/11/1994), quando fu emessa l'ordinanza di revoca del condono, che ha reso in concreto eseguibile la pena, non era maturata la prescrizione e, d'altra parte, risulta dagli atti che la Procura Generale in Sede, a seguito dell'ordinanza, ha iniziato la procedura esecutiva, mediante emanazione del provvedimento di cumulo in data 26/6/2002 nonché ulteriore provvedimento del 27/4/2004, con cui fu nuovamente ordinata la carcerazione del condannato, a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;»

La suddetta motivazione è completamente errata.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine di estinzione, è sicuramente applicabile la prima parte del quarto comma dell'art. 172 c.p., secondo il quale «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile», non essendosi mai «il condannato sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena», poiché **l'ordine di carcerazione del 27/4/2004** – peraltro emesso in violazione dell'art. 588 c.p.p., in pendenza di ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 666 c.p.p. – **è stato sospeso con ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 25/5/2004**, in seguito ad ordinanza del 20/4/2004 della stessa Corte. Si allegano le due ordinanze.

Non esiste, dunque, sottrazione all'esecuzione già iniziata. Fra l'altro, secondo Cass. pen., sez. I, 24-06-1997 (C.C. 10-06-1997), n. 4060 - Pres. Pirozzi E - Rel. Belfiore S - Gallo - P.M. (Conf.) Ranieri B, «In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, perché si possa fare riferimento, come "dies a quo", al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena, non è sufficiente che il provvedimento di carcerazione sia stato emesso e sia rimasto ineseguito per volontà dello stesso condannato, ma è necessario che l'esecuzione della pena sia di fatto già iniziata, in mancanza di che il termine iniziale non può che decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.»

Per i motivi già esposti, non si applica invece, ai fini della decorrenza del termine di estinzione, il quinto comma dell'art. 172 c.p. poiché, si ribadisce, non si è mai verificata la condizione sospensiva prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 394/90.

Precisata la decorrenza del termine di estinzione alla data del 16/11/1994, appaiono del tutto ininfluenti:

- sia il fatto che «quando fu emessa l'ordinanza di revoca del condono ... non era maturata la prescrizione», poiché quell'ordinanza non ha dichiarato l'avveramento della condizione sospensiva alla quale era sottoposto l'indulto applicato;

- sia il fatto che «la Procura Generale ... ha iniziato la procedura esecutiva, mediante emanazione del provvedimento di cumulo in data 26/6/2002 (nella cui pagina 4 si legge che «ritenuto che quando un indulto sia stato applicato più volte, oltre la misura stabilita complessivamente da giudici diversi, il P.M. non deve richiedere la revoca delle plurime applicazioni al giudice competente, ma deve invece emettere provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. ed eseguire per una volta sola, sulla entità complessiva della espianda pena, la decurtazione stabilita dal decreto di indulto, già ritenuto applicabile dagli organi competenti in occasione delle sentenze di condanna in precedenza pronunciate»);

- sia «l'ulteriore provvedimento del 27/4/2004, con cui fu nuovamente ordinata la carcerazione del condannato, a seguito di ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;», poiché tale provvedimento non incide né sulla decorrenza del termine di estinzione né sulla scadenza di tale termine.

Non essendosi il condannato mai sottratto ad un'esecuzione della pena già iniziata, come previsto dalla seconda parte del quarto comma dell'art. 172 c.p., e non essendosi mai verificata la condizione prevista dal quinto comma dell'art. 172 c.p., non avendo il condannato commesso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di indulto, alcun delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 394/90, la pena della reclusione ad un anno e quattro mesi relativa alla sentenza del 13/2/1991 del Tribunale Parma, irrevocabile il 16/11/1994, sulla quale è stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. n. 394/90, il cui termine di estinzione decorre dal

16/11/2004, si è estinta il 15/11/2004, per il decorso di un tempo di dieci anni dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, come previsto dal quarto comma dell'art. 172 c.p..

2) Violazione degli artt. 172, 1 c.p.; 25 Cost.

Contrariamente a quanto ritiene la Corte bolognese, la distinzione tra "irrevocabilità della decisione ed eseguibilità in concreto della pena" non ha portata generale; ma, proprio in base all'art. 172, 5° comma c.p., di cui la Corte fa malgoverno, opera solo "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione".

Nel caso di specie, l'indulto fu revocato non per l'avverarsi di una condizione (commissione di delitto) ma perché erroneamente concesso oltre i limiti di legge.

Con l'ordinanza impugnata, la Corte di merito crea una nuova causa di determinazione del corso della prescrizione della pena in un momento diverso da quello "naturale" dell'irrevocabilità della sentenza che la applica.


3) Violazione degli artt. 81 c.p. - 671 c.p.p. - Illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo della stessa.

Circa la richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., la sentenza del 27/11/1989 e la sentenza n. 1743 del 14/11/1996 hanno per oggetto la violazione della stessa disposizione di legge (art. 216, R.D. n. 267/42), dalla lettura delle sentenze in questione si evince che le modalità con le quali si ritiene commesso il reato sono le stesse; quando si ritiene consumato il secondo reato (27.9.1984) per il primo non era ancora intervenuta sentenza passata in giudicato (23.5.1991) La vicinanza temporale è solo uno degli indici dai quali può desumersi la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" che la Corte di merito deve ricercare indipendentemente da un inesistente onere probatorio del condannato. Pertanto, viola l'art. 671 c.p.p. e viola i canoni di una logica motivazione l'affermazione secondo la quale "nessun dato significativo è stato fornito dal condannato" (pag. 3 ordinanza del 22.12.2004).

*** **

Premesso quanto sopra, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con la conseguente declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Parma del 13/02/91 irrevocabile dal 16/11/94 ed il riconoscimento della continuazione alle sentenze del 27/11/1989 e del 14/11/1996, con ogni conseguenza di legge.

Avv. Giovanni Flora



Si allegano per comodità di Codesta Corte:

- 1) sentenza Cass. pen., sez. I, 16/5/2000 (C.C. 28/2/2000), n. 1441;
- 2) ordinanze della Corte d'Appello di Bologna del 20/4/2004 e del 25/5/2004.

CORTE D'APPELLO di BOLOGNA

depositato in cancelleria



oggi 27/11/2004
IL CANCELLIERE 5
Dott. Adriano Virzi

